

## CCXXIV.

## TORNATA DI GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1896

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

## INDICE.

## Atti vari:

Relazione (*Presentazione*):

Riproduzione del Naviglio (PAIS). . . . . Pag. 8431

Dazi consumo (GHIGI). . . . . 8438

Decreti con riserva (CANEGALLO, PASCOLATO). . . . . 8442

## Disegni di legge:

Ufficiali della Regia marina (*Approvazione*). . . . . 8442Imposta fondiaria (*Seguito della discussione*). . . . . 8443

## Oratori:

BRANCA, *ministro delle finanze*. . . . . 8453

COLAJANNI NAPOLEONE . . . . . 8457

COLOMBO GIUSEPPE . . . . . 8449

COLOMBO-QUATTROFRATI . . . . . 8472

DANEO E. . . . . 8473

DANIELI . . . . . 8443

DI BROGLIO, *relatore*. . . . . 8458

DONATI . . . . . 8446

LUZZATI I. . . . . 8465

## Interrogazioni:

## Fillossera:

## Oratori:

GUICCIARDINI, *ministro d'agricoltura e commercio*. . . . . 8432-34

PERONI . . . . . 8433

## Lotto:

## Oratori:

BRANCA, *ministro delle finanze*. . . . . 8435

MONTAGNA. . . . . 8435

## Zuccheri:

## Oratori:

LUZZATI, *ministro del tesoro*. . . . . 8436

OTTAVI . . . . . 8436

## Ferrovia della Valsugana:

## Oratori:

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. . . . . 8436-37

TECCHIO . . . . . 8436-37

## Grani:

## Oratori:

BRANCA, *ministro delle finanze*. . . . . Pag. 8437

NICCOLINI . . . . . 8438

**Proposta di legge** (*Svolgimento*): . . . . . 8438

## Veterani:

## Oratori:

BIANCHERI . . . . . 8440-41

LUZZATI, *ministro del tesoro*. . . . . 8440-41

SANGUINETTI . . . . . 8438

**Votazione segreta**. . . . . 8457-58

La seduta comincia alle 14.

D'Ayala-Valva, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

## Congedi.

**Presidente.** Hanno chiesto congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Ricci V., di giorni 5 e l'onorevole Fani, di giorni 5. Per motivi di salute, l'onorevole Capilupi, di giorni 8. Per ufficio pubblico, l'onorevole Ferrucci, di giorni 5.

(Sono congedati).

## Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole Pais a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Pais.** Mi onoro di presentare alla Camera, a nome della Giunta generale del bilancio, la relazione sul disegno di legge per autorizza-

zione della maggiore spesa di lire 7,000,000 sul bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1896-97 per la riproduzione del naviglio.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### Interrogazioni.

**Presidente.** L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio chiede di rispondere alla interpellanza dell'onorevole Peroni « perchè in base alla relazione presentata alla Camera sullo stato della infezione fillosserica in Italia e sui provvedimenti attuati contro la fillossera, voglia nell'interesse della viticoltura nazionale e conseguentemente dell'erario, concedere gratuitamente ai viticoltori che ne facessero domanda, le viti americane resistenti alla fillossera; e voglia perciò istituire in ogni Provincia un vivaio di tali viti americane, a spese dello Stato. »

Quest'interpellanza è stata dall'onorevole Peroni convertita in interrogazione.

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**Guicciardini, ministro di agricoltura e commercio.** Ringrazio l'onorevole Peroni di aver presentato la sua interrogazione, la quale mi offre modo di esporre alla Camera quali sono le norme, che guidano la mia condotta in questa materia della difesa della viticoltura nazionale contro la fillossera.

Queste norme si riassumono in tre ordini di provvedimenti: 1° difendere le regioni, ancora immuni dalla fillossera, che fortunatamente sono ancora assai vaste, applicando rigorosamente i patti internazionali e le leggi, che governano il commercio delle sostanze atte a trasportare la fillossera; 2° difendere le regioni non estesamente fillosserate con l'applicazione rigorosa e larga del metodo distruttivo; 3° rialzare le sorti delle regioni devastate dalla fillossera con larghe distribuzioni di talee e di barbatelle innestate.

In obbedienza alla prima di queste tre norme ho respinto tutte le domande dirette ad attenuare i divieti e le precauzioni concernenti il commercio delle materie atte al trasporto della fillossera, e ho accolto tutte le domande, le quali tendessero a rendere più rigorosa l'efficacia di quel divieto e di quelle precauzioni, quando non contrastavano lo spirito e la lettera delle leggi.

Fra i vari interessi, che in questa materia possono trovarsi in urto, l'interesse della viticoltura non può non prevalere, quando a suo favore può invocarsi la disposizione della legge.

Così, a mo' d'esempio, ho in questi giorni respinta una domanda degli orticoltori d'Imola per esportare i loro prodotti senza le disinfezioni, prescritte dalla legge.

La seconda delle norme che guida la mia condotta è quella di applicare nella massima estensione e col maggior rigore possibile il metodo distruttivo in quelle regioni dove la fillossera non ha preso un'estensione troppo forte. Certamente non voglio dire che il metodo distruttivo quest'anno sia stato applicato più largamente degli anni precedenti, ma credo poter affermare che ho portato nell'applicazione di questo metodo il maggiore rigore possibile.

E poichè l'occasione mi si offre, darò alla Camera alcune notizie sui risultati della campagna fillosserica testè chiusa.

La situazione è notevolmente peggiorata in Lombardia, dove dalla parte orientale la linea di difesa si è dovuta portare all'Oglio, abbandonando quasi tutta la regione posta alla destra del fiume.

La situazione è anche peggiorata in Piemonte per le infezioni scoperte in Valle d'Aosta e per le altre manifestatesi nelle Valli del Ticino e del Toce. Ma nè in Lombardia, nè in Piemonte, la situazione deve dirsi disperata; ed io agirò con la maggior vigoria anche in quelle regioni, mosso dal convincimento che il metodo distruttivo possa ancora adoperarsi utilmente.

All'opposto nell'Italia centrale la situazione è notevolmente migliorata poichè le macchie fillosseriche d'Imola, di Perugia, di Pitigliano, di Cortona, di Gaiole e di Montalto di Castro si possono considerare pressochè estinte; testimonianza questa assai autorevole della efficacia del metodo distruttivo quando è applicato a tempo e senza esitazioni.

Le macchie fillosseriche di Rosignano, di Suvereto e di Piombino sono risultate quest'anno più estese che negli anni scorsi. Ma anche colà la situazione non è cattiva e continuerò ad agire colla convinzione di poter paralizzare il male seguitando ad applicare senza esitazione il metodo distruttivo.

Eccettuate due provincie della Calabria,

dove il funesto afide allarga rapidamente la sua dannosa azione, il male fortunatamente ancora non si è rintracciato nelle altre Provincie dell'Italia meridionale, che sono tuttora risultate immuni.

Nelle regioni dove il male si è largamente esteso presentasi l'occasione di seguire la terza delle norme da me accennate, quella cioè dell'impianto di grandi barbatellai, capaci di fornire a prezzo di costo le barbatelle occorrenti per ripiantare i vigneti distrutti.

In questo argomento il mio pensiero è d'istituire un barbatellaio di viti americane innestate con viti locali in ogni Provincia, o gruppo di Provincie, collo intendimento di fornire ai viticoltori di ciascuna regione le barbatelle occorrenti per ripiantare a modico prezzo e con sicurezza di efficaci risultamenti i vigneti invasi dalla fillossera.

Certamente l'applicazione di questa terza specie di provvedimenti, nelle proporzioni vaste da me indicate, non può completarsi in un anno solo, ma quello che ho disposto di fare ora è pegno sicuro che il Governo intende attuarli il più rapidamente possibile e senza risparmio di spesa.

Naturalmente dovevo cominciare da quelle regioni dove il danno è maggiore e dove più incalza il bisogno dell'aiuto del Governo, e appunto perciò ho iniziato l'opera nella Sardegna, nella Sicilia, nell'Elba, con le seguenti disposizioni.

Ho accresciuto la superficie di barbatellai in codeste tre isole di circa 40 ettari; ho fatto acquistare in Italia e in Francia per oltre 100,000 lire di talee per ricavarne le barbatelle; ho reclutato il personale occorrente per fare gl'innesti; insomma ho date tutte le disposizioni necessarie perchè nel prossimo anno il servizio nelle tre isole possa essere impiantato completamente.

Posso adunque annunziare che molto probabilmente (e dico molto probabilmente perchè in fatto di agricoltura gli effetti non dipendono soltanto dalla volontà degli uomini, ma dalle vicende della natura) fra due anni gli agricoltori di quelle regioni troveranno nei nuovi barbatellai tutto ciò che loro occorre per dare un impulso valido e sicuro all'opera di ripiantamento dei loro vigneti.

Ciò che ho fatto quest'anno per l'Elba, per la Sardegna e per la Sicilia, si farà anche per le Calabrie e via via anche per le altre regioni dove più se ne manifesti il bi-

sogno; in modo che i viticoltori italiani in qualunque parte del Regno abbiano sotto mano i mezzi per ripiantare con sicurezza di risultati buoni i loro vigneti invasi o minacciati dalla fillossera.

La viticoltura è, se non la principale, almeno una delle principali sorgenti della ricchezza nazionale, e qualunque opera e qualunque spesa sostenuta per essa è sempre utilmente impiegata ed utilmente fatta. Tantochè, se a questo scopo io dovessi commettere il peccato di portare qualche piccola ferita al bilancio, son sicuro che avrò l'assoluzione del ministro del tesoro, il quale venendo a questo banco non ha dimenticato che il fondamento migliore di una buona finanza è la difesa efficace degli interessi economici della nazione. (*Bene! Bravo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Peroni.

**Peroni.** Ringrazio la cortesia dell'onorevole ministro d'agricoltura per aver voluto non solo accondiscendere che fosse svolta questa mia interrogazione prima che le prossime vacanze di Natale facciano prorogare la Camera, ma altresì perchè ha voluto riconoscere, così facendo, l'importanza e la gravità della questione che ho posta dinanzi a lui ed ai colleghi della Camera con la mia interrogazione nell'interesse della viticoltura italiana e conseguentemente dell'erario nazionale.

L'onorevole ministro ha voluto accogliere il desiderio dei viticoltori italiani, desiderio provocato dalla lotta grave che essi sostengono contro la fillossera. Appunto da questa considerazione io fui indotto a chiedere all'onorevole ministro che vengano distribuite gratuitamente ai viticoltori stessi che ne facessero richiesta, le talee e le barbatelle di viti americane resistenti alla fillossera.

Leggendo attentamente la relazione che voi avete pubblicata, onorevole ministro, sullo stato della infezione fillosserica e sui provvedimenti attuati contro la fillossera, io mi sono dovuto convincere della necessità di questa gratuita distribuzione, affine di arrivare al più presto possibile a neutralizzare gli effetti dell'insetto divoratore delle nostre vigne. Di questa opinione furono pure le Commissioni di viticoltura di Porto Maurizio, di Brescia, di Bergamo, di Trapani, di Cagliari e Sassari.

Questa distribuzione poi si impone spe-

cialmente per aiutare nella lotta antifillosserica, i piccoli proprietari, i quali sono più di ogni altro in condizioni difficili per sostenerla, mancando ad essi, stante le gravose tasse e le spese per combattere altre malattie della vite, mancando ad essi, dico, i mezzi finanziari occorrenti. Risulta dalla relazione, a pagine 134 e 135, precisamente che nell'isola d'Elba e nell'isola di Sardegna i metodi curativi col solfuro di carbonio non hanno dato i risultati sperati perchè i proprietari se ne disinteressano, certo per la ragione che ad essi manca il danaro per avere, anche a miti condizioni, il solfuro di carbonio nei limiti concessi dal Governo.

Nei limiti di una interrogazione non posso diffondermi ulteriormente nell'espone le ragioni che mi hanno indotto a presentarla. Ma mi sia permesso di ricordare ai colleghi, che tale gratuita distribuzione è imposta anche da misure di giustizia. Ed invero, pel rimboschimento delle colline e dei monti il Governo distribuisce gratuitamente le piantine necessarie; pel ripopolamento dei laghi e dei fiumi, ordina immissioni gratuite di pesci, perchè dunque per la viticoltura, per un ramo così importante, che tiene il primo posto nelle industrie agricole, noi non vorremmo adottate le stesse misure che pel rimboschimento dei monti e pel ripopolamento dei fiumi e dei laghi?

Ma per ottenere una ampia, rapida e proficua distribuzione è necessario aumentare il numero dei vivai di viti resistenti alla fillossera, attualmente soltanto 37. Delle 69 Provincie del regno 28 sono già invase dal micidiale parassita, e 550 circa sono i Comuni infetti con circa 1200 centri d'infezione e 50 mila viti fillosserate.

Urge stabilire grande numero di vivai, e segnatamente una per ogni Provincia, appena un po' ampia, non solo per avere sottomano grande numero di barbatelle contro il nemico al momento voluto, ma altresì per farsi un concetto della influenza del terreno sulla maggiore o minore resistenza delle varie specie di viti americane contro la fillossera, il che è importante, e per avere altresì una quantità di viti già acclimatate al terreno in cui dovranno in seguito fruttificare.

Imitiamo in ciò l'esempio dell'Ungheria: colà la fillossera ha già invaso circa 3,000 Comuni, e quel Governo è impensierito assai dei rapidi progressi di essa. Ora il Governo

Ungherico non trovò modo migliore per combatterla che fissare in bilancio una somma di circa 50 milioni di lire destinati specialmente alla distribuzione gratuita di barbatelle e talee di viti americane resistenti alla fillossera (ne distribui fra tutto in tre anni 16 milioni e mezzo) ed allo impianto dei vivai, i quali raggiunsero in breve il numero di circa duemila in questi duemila Comuni.

In questo modo l'Ungheria ha potuto salvarsi dal flagello che con una rapidità estrema aveva invasa tanta parte del regno ungherese.

Non lesiniamo adunque su di un vivaio di più o di meno; pensiamo alla mèta che si deve raggiungere, pensiamo all'importanza della questione che ci sta dinanzi, e spendiamo coraggiosamente quanto è necessario.

L'onorevole ministro mi assicura che in tre anni si sarà combattuta completamente ed efficacemente la fillossera in Sardegna, Sicilia ed isola d'Elba, e sta bene. Quelle isole meritano tutti i riguardi nostri e del Governo. Ma bisogna pensare anche al Piemonte ed alla Lombardia e fare contemporaneamente e presto per queste regioni quanto si fa per altre, perchè l'insetto non cambia tenore di vita col cambiare di regione: occorre pertanto spendere molto, presto e bene.

Vedo che l'onorevole ministro è quasi completamente nel mio ordine di idee, ed io ne vado lieto e ne sono grato a lui, che, viticoltore distinto della Toscana, ha compresa l'importanza e la gravità della lotta che si sostiene; prosegua egli tenacemente per la via incominciata e conquisterà così la riconoscenza dei viticoltori e del paese intero.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

**Guicciardini, ministro di agricoltura e commercio.** Il Governo concede le talee gratuite e le barbatelle a semplice prezzo di costo. Questa norma fu suggerita dopo maturo esame dalla Commissione consultiva per la fillossera e accettata dal Governo.

Assicuro poi l'onorevole Peroni, che il piano da me indicato sarà attuato, e creda pure che nessuno più di me ne sarà fervente apostolo, con la maggior possibile sollecitudine. Quando sarà attuato darà ragione, a chiunque giudichi spassionatamente, di affermare che quanto l'Italia avrà fatto per la sua viticoltura non avrà minore importanza ed efficacia di quello che si è attribuito al-

l'azione del Governo ungherese per la viticoltura di quella nazione.

Ripeto quello che ho detto, che, cioè, la viticoltura è una delle principali fonti della ricchezza nazionale. L'azione del ministro di agricoltura sarà sempre costantemente ispirata a questo concetto.

**Presidente.** Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Montagna al presidente del Consiglio, ministro dell'interno e al ministro delle finanze « per conoscere se a loro non sembri arbitraria l'interpretazione che l'amministrazione del lotto dà agli articoli 14 e 24 del Decreto 14 novembre 1894, n. 473, creando l'incompatibilità fra la carica di sindaco e l'ufficio di ricevitore del lotto.

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Branca, ministro delle finanze.** Dal contesto delle disposizioni del Decreto-legge 1894 risulterebbe chiarissima la incompatibilità.

Ma è inutile fermarsi sul Decreto del 1894, in quanto che il Decreto organico, tuttora in vigore, che regge il conferimento dei banchi di lotto, coll'articolo 10 stabilisce quanto segue:

« Per conseguire la nomina a ricevitore di banco di lotto, è necessario:

a) esser cittadino italiano e dimorare nel Regno;

b) non trovarsi in servizio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, e a qualsiasi altra amministrazione pubblica, e non coprire la carica di sindaco del Comune in cui è situato il banco. »

Questa disposizione dell'articolo 1° tronca la questione in modo che non è possibile discutere di interpretazione.

**Presidente.** L'onorevole Montagna ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

**Montagna.** La risposta dell'onorevole ministro è la giustificazione completissima della mia interrogazione.

Se io ho rivolto al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e al ministro delle finanze la mia interrogazione, è perchè mi non trovato di fronte ad un caso determinato, nel quale l'Amministrazione del lotto, riferendosi precisamente agli articoli 14 e 24 del Decreto del 1894, riteneva la incompatibilità tra l'ufficio di sindaco e quello di ricevitore del lotto.

Ora l'onorevole ministro ammette comple-

tamente che queste disposizioni del decreto del 1894 non possono stabilire l'incompatibilità.

**Branca, ministro delle finanze.** Anzi ho detto che la stabiliscono; ma è inutile discuterne perchè c'è una disposizione.

**Montagna.** L'onorevole ministro, se non mi sbaglio...

**Branca, ministro delle finanze.** Io ho detto che il contesto delle disposizioni del decreto del 1894 stabiliscono in modo chiarissimo la incompatibilità, ma è inutile, ripeto, discutere su questa disposizione, quando il decreto organico del 1891, tuttora in vigore, ha una disposizione esplicita e tagliente.

**Montagna.** A me sembra in verità che le disposizioni del 1894 non giustifichino le incompatibilità.

L'onorevole ministro poi si appella al decreto 1891, il quale parla del conferimento dei banchi. Io però osservo che il decreto del 1891 essendo fatto per l'applicazione della legge 20 luglio 1891, dovrebbe contenere le norme per applicare i criteri della legge stessa. Ora questa legge (di cui il decreto 29 novembre 1891, dovrebbe costituire il regolamento) non si occupa affatto del conferimento dei banchi di lotto.

Infatti l'articolo 1° di essa parla della ricchezza mobile, l'articolo 2° delle tariffe, l'articolo 3° distingue i banchi in diverse categorie, l'articolo 4° stabilisce le norme per le pubbliche lotterie, il 6° dà alcune disposizioni speciali ed il 7° dà facoltà al Governo di pubblicare il Regolamento.

Io sono anche andato a riscontrare se ci erano precedenti che giustificassero l'operato dell'Amministrazione, ma non ne ho trovati. Il decreto del 29 novembre 1891 è esplicito, ma io rimango meravigliato che esso non trovi origine in nessuna legge. Sta infatti che nessuna legge ha sancito tale incompatibilità, e che questa è creata col Decreto Reale del 29 novembre 1891 e colle disposizioni del decreto del 1894. E sta in fatto questo, che questi decreti non hanno emanazione da nessuna disposizione legislativa; quindi indipendentemente da ogni disposizione legislativa l'incompatibilità si è creata.

**Presidente.** Passiamo ora all'interrogazione degli onorevoli Ottavi, Scalini, Pullè, Miniscalchi, Poggi, Rava, Grandi, Costa Alessandro, Gamba, Danieli, Brena, ai ministri del tesoro e delle finanze « per conoscere se in-

tendano di dare al regime doganale degli zuccheri assetto stabile nel senso di garantire agli industriali che almeno per dieci anni non sarà variato il rapporto tra la tassa interna di fabbricazione e il dazio di dogana, e di predisporre il sistema daziario perchè vada via via armonizzandosi collo sviluppo della produzione nazionale dello zucchero. »

L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

**Luzzatti, ministro del tesoro.** Il mio amico Ottavi ha presentata la sua interrogazione, prima che io facessi l'Esposizione finanziaria. In questa, anche dalla sua interrogazione, ho tratto la ispirazione per quelle dichiarazioni brevi, ma precise, intorno agli intendimenti del Governo. Quegli intendimenti possibilmente al riprendersi dei lavori parlamentari noi tradurremo in atto, in modo di soddisfare i giusti desideri degli interroganti, i quali mirano a un alto interesse agrario, che preme al Governo come preme a loro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ottavi.

**Ottavi.** L'onorevole ministro del tesoro, che ringrazio della sua cortese risposta, aveva già di fatto soddisfatto pienamente il desiderio espresso da me e da parecchi egregi colleghi, riguardo al sistema doganale degli zuccheri. Egli che con tanta solerzia ha dato iniziativa all'industria zuccherina nella provincia di Ravenna, non ha bisogno di ulteriori incoraggiamenti da noi. Non mi resta quindi che attendere fiducioso, ed in ciò credo di avere consenzienti i miei colleghi, quanto l'onorevole ministro afferma di voler fare alla ripresa dei lavori parlamentari.

**Presidente.** Ci sarebbe l'interrogazione dell'onorevole Lo Re; ma egli non essendo presente, la dichiaro decaduta.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Tecchio al ministro dei lavori pubblici « per sapere se, come e quando il Governo intenda provvedere al congiungimento della Rete italiana alla ferrovia della Valsugana ora in esercizio da Trento al nostro confine. »

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

**Prinetti, ministro dei lavori pubblici.** L'onorevole Tecchio m'interroga per sapere « se e quando il Governo intenda provvedere al congiungimento della Rete italiana alla ferrovia della Valsugana, ora in esercizio da Trento al nostro confine. » Io credo che egli

intenda alludere alla costruzione della Bassano-Primolano.

L'onorevole Tecchio vorrà aspettare qualche giorno, che io presenti alla Camera disegno di legge di cui ho parlato alt volta, sulle ferrovie complementari, e ved quali sono gl'intendimenti del Governo proposito.

Io non so se questi intendimenti saranno di soddisfazione dell'onorevole Tecchio; cer è che io non presumo in alcun modo di ledere la Bassano-Primolano nella posizione che ha, in diritto ed in riguardo alle altre linee complementari.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Tecchio.

**Tecchio.** Avrei desiderato ottenere dall'onorevole ministro una spiegazione la quale servisse di risposta non soltanto a me, ma più ancora, alle interrogazioni che sono state fatte in questi giorni nel Parlamento austriaco ai riguardi della linea della Valsugana.

Il tronco Bassano-Primolano costituisce congiunzione colla linea testè costrutta territorio austriaco da Trento a Primolano. Nel trattato di pace del 1866 e nella Convenzione successiva del 1867 all'articolo fu stabilito che i due Stati contraenti reciprocamente s'impegnavano a favorire le congiunzioni ferroviarie attraverso ai confini.

Evidentemente l'interrogazione presentata come accennai, alla Camera dei Deputati di Vienna per sapere se quel Governo aveva presso il nostro, fatto pratiche al fine d'affrettare la congiunzione ferroviaria della quale parliamo, aveva lo scopo di richiamare l'attenzione di questo Parlamento sul punto internazionale.

Mi parve dunque opportuno, visto che nella Nazione vicina si occupavano della cosa, invitare il nostro Governo a dichiarare quante sue intenzioni. Per parte mia conoscevo le idee dell'onorevole ministro dei lavori pubblici intorno a questo argomento, tanto interessa specialmente la città e il porto di Venezia.

Avrei desiderato quindi, non per me solo, ma per un riguardo allo Stato vicino, che l'onorevole ministro non venisse a dirmi di attendere la presentazione del disegno di legge che sta approntando per le ferrovie secondarie, per apprendere da questo le intenzioni del Governo. Avrei desiderato che egli

da ora alla Camera le esponesse. È chiaro che per attendere il disegno di legge dovremo aspettare qualche mese, perchè oramai sono vicinissime le vacanze ed il disegno non potrà essere presentato, se non quando la Camera tornerà a convocarsi.

Se, dunque, l'onorevole ministro non ha altro da dirmi, io devo, mio malgrado, deplorare che, in un argomento di grande e riconosciuta importanza per una città, la quale sempre ha chiesto tanto poco, e tanto poco ha ottenuto dal Governo nazionale, a proposito di una comunicazione ferroviaria che dovrà un giorno servire larghi traffici internazionali, il Governo quasi si disinteressa; e mentre rinuncia a prendere esso la iniziativa, pare non voglia nemmeno secondare la iniziativa locale, che pure l'onorevole ministro sa quanto sia, a questo riguardo, concorde, vivace ed ardita a Venezia.

Devo pertanto dire francamente che non sono soddisfatto.

Se il ministro così vuole, io dovrò attendere, perchè non posso obbligarlo a parlare; ma, ripeto, ne sono tutt'altro che soddisfatto.

**Prinetti, ministro dei lavori pubblici.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Prinetti, ministro dei lavori pubblici.** Innanzi tutto dichiaro all'onorevole deputato Tecchio che il Governo non si disinteressa affatto della linea Primolano-Bassano, come di nessuna delle altre linee promesse al paese. Posso poi assicurarlo che finora non è giunta a mia conoscenza alcuna promessa, fatta dal Governo austriaco, per la congiunzione della linea italiana con la linea della Valsugana. Ma qual'è il trattamento da farsi a questa linea?

L'onorevole Tecchio sa, che la Bassano-Primolano è compresa nell'elenco delle linee complementari, e disgraziatamente tra quelle non proseguite. Ora io presenterò un disegno di legge, che riguarda appunto la posizione di queste linee.

L'onorevole Tecchio sa che nè per la Bassano-Primolano, nè per nessuna altra di queste linee, esistono stanziamenti in bilancio. Io presenterò un disegno di legge inteso a facilitarne la costruzione fino al giorno in cui l'erario non sia in condizione di poter provvedervi, con stanziamenti diretti.

Siccome le disposizioni che debbo presentare riguardano, non solo la Bassano-Pri-

molano, ma tutte le altre che si trovano nelle stesse condizioni, così non credo opportuno oggi di anticipare l'annuncio di disposizioni di una legge che dovrò fra qualche giorno presentare alla Camera; ma posso assicurare l'onorevole Tecchio che il progetto di legge è già pronto, e se ne sta scrivendo la relazione.

Credo che l'onorevole deputato Tecchio, conoscendo gl'intendimenti a cui è ispirata questa legge, possa dichiararsi soddisfatto; tanto più che se anche dicessi in particolare ciò che contiene il disegno di legge, non si potrebbe venire su di esso ad alcuna discussione. Assicuro l'onorevole Tecchio che questa sarà una delle prime leggi, su cui richiamerò l'attenzione del Parlamento, quando verrà riconvocato dopo le vacanze.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Tecchio.

**Tecchio.** Prendo atto di quest'ultime dichiarazioni del ministro; che correggono un po' l'acidità della sua prima risposta; ma faccio una riserva; ed è questa: io non ammetto che la Bassano-Primolano si trovi nelle stesse condizioni delle altre linee complementari, mentre essa fu compresa nella legge del 1879; l'unica di quella categoria che rimane da costruire. Quando discuteremo il nuovo disegno di legge forse potrà essere opportuno ricordare questa riserva.

**Prinetti, ministro dei lavori pubblici.** Io ho detto che la Bassano-Primolano si trova di fatto nelle stesse condizioni delle altre, nel senso ch'è stata una delle linee promesse e non costruite.

**Presidente.** Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Niccolini al ministro delle finanze « per sapere se non creda giunto il momento di diminuire il dazio di entrata sui grani, che se da un lato favorisce poche migliaia di noi produttori arreca tanto danno a milioni d'infelici rincarando il pane, loro unico alimento. »

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**Branca, ministro delle finanze.** L'onorevole Niccolini crede che sia giunto il momento di ribassare il dazio sul grano. Io debbo dirgli che la sua interrogazione è stata una lieta novella, perchè dal momento che la interrogazione stessa è stata presentata, i prezzi del grano, ch'erano precipitosamente aumentati di due o tre lire al quintale sono precipito-

samente discesi invece di circa due lire, e in alcuni mercati si è creduto che ciò fosse dovuto all'interrogazione dell'onorevole Niccolini. Per cui, se la cosa fosse veramente così, l'onorevole Niccolini avrebbe raggiunto solo colla sua interrogazione lo scopo a cui egli mirava.

Debbo dire però che il ribasso avvenuto, siccome è avvenuto su tutti i mercati esteri, sui quali certamente l'interrogazione dell'onorevole Niccolini non ha potuto esercitare influenza, si è trattato solamente d'una felice coincidenza, di cui io sono a mia volta felice.

Debbo dirgli però che neanche il rialzo del prezzo del pane e delle paste è stato molto grande (infatti è questo appunto che importa ai consumatori, poichè il grano non è che una materia prima) poichè il pane non ha aumentato che da 2 a 5 centesimi dopo essere stato ai prezzi più bassi che si ricordano da un decennio. Per cui anche in quest'aumento non v'è nulla di allarmante. Ma vi sono molti mercati dove non è avvenuto nessuno spostamento, specialmente in quelli di Toscana: Castelfiorentino, Prato, Pistoia non hanno avuto nessuna differenza di prezzo nelle paste; per il pane in due di questi mercati non v'è stata alcuna differenza, in uno la differenza è stata di pochi centesimi.

Quindi, come vede l'onorevole Niccolini, per parlare dei paesi più a lui vicini, dai quali può avere inteso, dirò così, maggiori lamenti, le differenze sono state minime. Stando così le cose, l'onorevole Niccolini comprenderà ch'io mi debba felicitare con lui che questa interrogazione abbia influito a far ribassare il prezzo dei cereali.

Circa l'avvenire io non potrei assumere impegni, perchè le fluttuazioni dei prezzi non possono essere prevedute *a priori*. Però, io dico, per ora, e per un periodo prossimo, le oscillazioni sono così mutate che non ci è da adottare nessun provvedimento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Niccolini per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

**Niccolini.** Le parole cortesi dell'onorevole ministro dovrebbero decidermi a dichiararmi più che soddisfatto. Soltanto io mi permetto di dire le ragioni per le quali io mi era deciso a fare la mia interrogazione.

Siccome i prezzi del grano erano aumentati non lievemente, tantochè si era arrivati a 25 o 26 lire al quintale, il mio timore,

credo abbastanza giustificato, era quello che gli aumenti dovessero proseguire, e quindi il danno delle nostre popolazioni sarebbe divenuto inevitabile.

E siccome io ricordava benissimo come quando si discusse il secondo aumento sul dazio del grano si era parlato a lungo della questione e si era detto dai ministri d'allora che, qualora i prezzi del grano fossero aumentati eccessivamente, si sarebbe sempre stati in tempo a diminuire il dazio d'entrata, così, dal momento che l'onorevole ministro Branca con la molta sua competenza mi ha dimostrato che dopo che io ho presentata una interrogazione, i prezzi del grano sono diminuiti, mentre io mi dichiaro soddisfatto della risposta, mi riserbo tutte le volte che il prezzo del grano aumenterà di presentare un'interrogazione per farlo ribassare. (*Bravo. — Ilarità.*)

**Presidente.** Così sono esaurite per oggi le interrogazioni.

#### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole Ghigi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Ghigi.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Autorizzazione per la riunione in testo unico delle disposizioni legislative sulla materia dei dazi di consumo interni ».

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### Svolgimento di una proposta di legge.

**Presidente.** Ora l'ordine del giorno recolo svolgimento di una proposta di legge del deputato Sanguinetti ed altri (*Vedi tornata 15 corrente*).

L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di svolgerla.

**Sanguinetti.** Onorevoli colleghi! Nello svolgimento del disegno di legge, di cui oramai la Camera ha notizia, sarò brevissimo... (*Bravo. ...imperocchè lo scopo a cui esso mira è di così evidente giustizia che non abbisogna di lunga illustrazione.*)

Debbo però innanzi tutto dire alla Camera, che il principale promotore della proposta che io debbo svolgere, è appunto il primo dei veterani delle battaglie parlamentari

l'onorevole Biancheri; il quale per un sentimento di squisita delicatezza non volle essere il primo ad apporvi la firma, volendo egli che il consenso della Camera e del Governo ad esso progetto sia spontaneo e non imposto dalla venerazione che tutti abbiamo per lui.

Noi questa proposta l'abbiamo presentata, direi quasi, eccitati dal Ministero, giacchè la stessa questione fu sollevata parecchie volte in questa Camera.

Nella seduta del 27 maggio del corrente anno il ministro della guerra, onorevole Ricotti, nel rispondere ad una interrogazione dell'onorevole Rizzetti, pronunciava queste parole:

« Se l'onorevole Rizzetti vuole modificarla (la legge) si può valere dell'iniziativa parlamentare; per parte mia non mi opporrò ad una proposta benefica. »

Io ebbi l'onore di risollevarla la questione in occasione della discussione del bilancio del tesoro, proponendo di aumentare lo stanziamento di lire 400,000 per dare a tutti i veterani l'assegno accordato dalla legge. Allora tanto la Commissione del bilancio, quanto il ministro del tesoro, onorevole Colombo, sollevarono una questione di procedura; dissero che non si poteva modificare lo stanziamento senza una legge speciale. E l'onorevole Colombo faceva invito a me ed a coloro che avevano firmato quella proposta di aumento di presentare un progetto di legge.

Diceva l'onorevole Colombo nella tornata del 27 giugno:

« Se si crede che la questione debba essere trattata a fondo in questa Camera, i proponenti non hanno che a presentare un disegno di legge, perchè qui in sede al bilancio non mi pare il caso di trattarla. »

Quindi noi non abbiamo fatto altro che ubbidire all'invito che ci venne dal banco ministeriale.

Ciò premesso veniamo alla questione. Quali sono gli scopi della legge del 1879, modificata da quella del 28 giugno 1891? Dare un assegno vitalizio ai feriti e mutilati delle guerre del 1848-1849, ed a quelli che si trovassero privi di mezzi di sussistenza. Se non che lo stanziamento fatto in bilancio fu di lire 790,000, colle quali si potè dare un assegno a soli 2800 veterani.

La Commissione reale però ha riconosciuto

che avevano diritto all'assegno altri 2047 individui.

Ora noti la Camera la malinconia di alcune cifre.

Prego la Camera di porre attenzione; perchè le poche cifre che ricorderò, sono più eloquenti di qualsiasi ragionamento.

Tra coloro che la Commissione reale riconobbe aver diritto all'assegno vitalizio, ma che, per deficienza dello stanziamento, non lo poterono avere, al primo gennaio 1891 ve ne erano quindici che avevano raggiunto 80 anni d'età; trenta che ne avevano 79; sessantacinque che ne avevano 78; novantatre che ne avevano 77; settantasette che ne avevano 76; ed infine centoquattordici che ne avevano 75. Complessivamente 394 veterani, ai quali era stato riconosciuto il diritto all'assegno vitalizio, che avevano oltrepassata l'età di 75 anni.

Ebbene, di questi 394 veterani nel primo semestre 1896 ne sono scomparsi dalla scena del mondo novanta. Non ne rimangono che 304. E tutti i mesi, quasi direi tutti i giorni, qualcuno di questi veterani, carichi d'anni e pieni di acciacchi, va scomparendo.

Nella discussione che ebbe luogo su questa questione nella tornata del 27 scorso maggio, all'onorevole Ricotti sfuggì una cifra, che non è esatta. Egli disse in quella circostanza, che per dare la pensione a tutti i veterani occorreva un maggiore stanziamento di due milioni all'anno.

Ebbene, questa fu una cifra errata, poichè noi abbiamo fatto i calcoli più accurati, rivolgendoci anche alla Commissione reale, ed abbiamo potuto accertarci, che, per dare l'assegno vitalizio a tutti i veterani, non occorreranno, per il prossimo triennio, che 750 mila lire complessivamente. Alla fine del triennio evidentemente per la falcidia inesorabile della morte si avrà una forte economia, la quale per il 1900 si può valutare a non meno di duecento mila lire, e s'accrescerà d'anno in anno sensibilmente.

Noi abbiamo concepito l'articolo secondo di questo nostro disegno di legge in guisa da assolare, che il sacrificio che si chiede è così minimo da non occorrere i due milioni, come fu detto, ma appena una somma di 750 mila lire.

Nè abbiamo inteso con questo di fare un nuovo stanziamento in bilancio; perchè conosciamo (e su questo crediamo d'essere d'ac-

ordo col ministro del tesoro), che si può ricorrere ad una di quelle operazioni a breve termine che consenta di dare l'assegno a tutti i veterani, senza, ripeto, aumentare lo stanziamento del bilancio.

Per raggiungere questo scopo basterà l'apertura di un conto corrente da farsi dalla Cassa depositi e prestiti al tesoro dello Stato.

La Cassa Depositi e prestiti, dal 1900 comincerebbe ad essere reintegrata di parte delle somme anticipate per circa 200,000 lire e le quote di rimborso si accrescerebbero d'anno in anno in misura sensibile, perchè la media della mortalità si accentua necessariamente.

Io confido che l'onorevole Luzzatti, il quale ha consacrato la sua vita alla causa dei poveri e dei derelitti, lui, il fondatore delle Banche popolari, lui, l'apostolo efficace della cooperazione, farà lieta ed onesta accoglienza a questo disegno di legge, e gli darà il suo consenso.

Signori, si approssimano i giorni dei lieti e familiari simposii per le classi agiate. Il focolare dei miseri non sarà allietato dal sorriso dell'abbondanza.

Ai veterani indigenti, i quali hanno combattuto le battaglie dell'indipendenza, i quali hanno pure versato il loro sangue per la patria, presentiamo, come regalo del Natale, questa legge di giustizia riparatrice.

Per molti di essi sarà forse l'ultima consolazione della vita, abbellita certamente dalla coscienza del dovere compiuto, ma vissuta fra le fatiche, le sofferenze ed i dolori, inseparabili sempre dalla miseria.

Io confido che la Camera italiana, unanime, prenderà in considerazione l'attuale disegno di legge e che presto esso sarà discusso e definitivamente approvato.

Voi, o signori, approvandolo sollecitamente avrete compiuto il vostro dovere. (*Bravo! Bene! — Approvazioni.*)

**Presidente.** L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare per dire se acconsente che sia presa in considerazione questa proposta di legge.

**Luzzatti, ministro del tesoro.** Intendo l'alto senso di pietà che ispira il mio amico Sanguinetti e i suoi colleghi a deviare da quelli, che paiono a me i retti principii in questa materia; ma non posso, da questo banco, lasciare l'iniziativa delle spese alla balla dei singoli deputati. Se questo principio ammet-

tessi oggi, per una cagione che tutti quanti commuove, qual freno avrei in appresso per contrastare questo stesso principio, quando con forma meno seducente e pietosa si mettesse innanzi a questa Camera la iniziativa di qualche altra spesa? Il caso è speciale, dice un onorevole collega, ma ognuno ha il suo caso speciale, e se si moltiplicassero tutti i casi speciali è evidente che a chi spetta la responsabilità del pareggio del bilancio sfuggirebbe di mano il freno delle spese.

Io però intendo e apprezzo i motivi che ispirano questa domanda di spesa e avverto che lo stesso mio onorevole amico Sanguinetti, ha corretto per via la sua proposta perchè mentre prima chiedeva di iscrivere nel bilancio di quest'anno e in quelli prossimamente alcune centinaia di migliaia di lire, ora ha pensato di mantenere immutati gli assegnamenti attuali, e di fare un'operazione di credito con la Cassa dei depositi e prestiti per provvedere alle deficienze del presente e de' prossimi esercizi.

In questi termini e con questo metodo suggeritomi già dall'onorevole Giovanelli, accetto la proposta dell'onorevole Sanguinetti, ma lo prego di ritirarla prendendo io l'impegno di presentare sollecitamente un provvedimento di tal fatta.

Così da una parte soddisferemo al sentimento di pietà e di patriottismo cui l'onorevole Sanguinetti s'è ispirato, e dall'altra salvaremo un principio che mi preme serbar intatto, quello, cioè, che l'iniziativa della spesa spetti al Governo.

Prendo impegno di presentare con la massima sollecitudine un disegno di legge che determini chiaramente gli stanziamenti, e riporti i rapporti fra lo Stato e la Cassa di depositi e prestiti.

**Biancheri.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Biancheri.** Ringrazio l'onorevole ministro del tesoro di avere in principio ammesso il disegno di legge presentato dall'onorevole Sanguinetti, da me e da altri nostri colleghi; non ostante egli abbia fatto alcune riserve delle quali anzi gli do lode.

Ma poichè l'onorevole ministro del tesoro approva il concetto del disegno di legge, egli potrebbe recedere dalla sua questione di precedenza, e non chiederci che si ritiri il disegno di legge.

L'onorevole ministro non può disconoscere

che questo è un disegno di legge che ha carattere di suprema urgenza. Si tratta di venire in aiuto di persone che oltrepassano l'età di 70 anni, e che vivono oggidì di una ansiosa speranza, la quale non diventerà realtà se non quando questo disegno di legge sia prontamente tradotto in atto. Ora, onorevole ministro, pure ammettendo le riserve che ha fatte, pure ammettendo il concetto che ha espresso, pare a me possa acconsentire che la Camera prenda in considerazione il progetto di legge; colla riserva ben inteso che l'onorevole ministro interverrà nella Commissione per far attuare i concetti da lui espressi.

Così si concilierebbero, e le esigenze alle quali obbedisce giustamente l'onorevole ministro del tesoro, ed il principio umanitario a cui si ispira la nostra proposta. Io prego vivissimamente l'onorevole ministro del tesoro di accogliere le mie preghiere. (*Approvazioni*).

**Luzzatti, ministro del tesoro.** Io pregherei il veterano delle battaglie parlamentari...

**Biancheri.** È appunto il veterano delle battaglie della Camera che si permette di raccomandare i veterani delle patrie battaglie! *Bravo! Bene! — Applausi.*

**Luzzatti, ministro del tesoro.** È appunto al veterano delle battaglie parlamentari, che ha il titolo anche di parlare a nome dei veterani delle patrie battaglie, che io rivolgo la preghiera di accogliere la proposta da me fatta, che domani presenterò alla Camera il progetto di legge.

Io quindi lascio la Camera pienamente libera di prendere in considerazione la proposta di legge d'iniziativa parlamentare, ma non intendo che sia prevenuta l'iniziativa del Governo in questa materia. È perciò che presenterò domani un disegno di legge che regoli questa questione, disegno di legge che sarà deferito all'esame della stessa Commissione, la quale studierà la proposta di iniziativa parlamentare.

È intendimento mio di presentare domani un disegno di legge che contenga questi due concetti: uno di venire in aiuto ai veterani ai modi e nei termini indicati; l'altro di descrivere la fonte cui questo aiuto si possa attingere, senza aggravare il bilancio. Trattandosi di un provvedimento molto facile ed equo, credo di poter prendere assoluto im-

pegno di presentare domani questo disegno di legge.

**Biancheri.** Io accoglierei la proposta dell'onorevole ministro del tesoro, se la Camera fosse in condizioni normali; ma evidentemente la Camera fra pochi giorni si aggiornerà.

Ora se vogliamo concedere questo ultimo tributo di gratitudine ai veterani dobbiamo deliberare con sollecitudine.

Sono vecchi e non hanno troppo tempo da aspettare; ed è da un pezzo che attendono il soccorso che la legge ha loro promesso.

Se il disegno di legge non sarà discusso ed approvato prima che la Camera prenda le sue ferie, noi, onorevoli colleghi, nel recarci in seno delle nostre famiglie, a partecipare alle gioie delle feste natalizie, non avremo il conforto di aver compiuto un atto di giustizia verso i veterani dell'esercito che languiscono nella miseria.

Presenti pure l'onorevole ministro del tesoro gli articoli da lui preparati; ma ciò non toglie che la Camera possa deliberare la presa in considerazione del disegno di legge presentato.

Se l'onorevole ministro del tesoro, prima che la seduta abbia termine, volesse avere la compiacenza di presentare il suo disegno di legge, domani la Camera potrebbe occuparsene negli Uffici, e, prima di aggiornarsi, potrebbe dare quest'ultima consolazione a quella schiera di valorosi veterani, cadenti per età o per malattia, che invoca da parecchi anni quel tenue assegno che la legge promise. (*Benissimo!*)

In tal modo si concilierebbero tutte le esigenze e così domani gli Uffici avrebbero innanzi a sé e la proposta dell'onorevole Sanguinetti e quella dell'onorevole ministro.

**Luzzatti, ministro del tesoro.** Io non voglio venir meno a quei principî dei quali ho fatto cenno, nè voglio dispiacere all'onorevole Biancheri; quindi non mi oppongo a che la Camera prenda in considerazione questa proposta di legge; e mi riservo di presentare alla Commissione che verrà incaricata di esaminarla gli emendamenti che crederò opportuni. (*Bene! Bravo!*)

**Presidente.** Metto dunque a partito la proposta di prendere in considerazione lo schema di legge dell'onorevole Sanguinetti ed altri deputati.

(*La Camera lo prende in considerazione.*)

## Presentazione di relazioni.

**Presidente.** Invito gli onorevoli Canegallo e Pascolato a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

**Canegallo.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sull'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del novembre e nella prima quindicina del dicembre 1895.

**Pascolato.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul Regio Decreto 7 giugno 1896, registrato con riserva, che concede un'abbreviazione di corso ai migliori alunni dei Licei e degli Istituti tecnici.

**Presidente.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

## Approvazione di un disegno di legge sul computo della disponibilità e dell'aspettativa a favore degli ufficiali della Regia marina.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali per i Corpi militari della Regia marina e computo di anzianità di grado per l'avanzamento in caso di disponibilità o aspettativa. »

Si dia lettura del disegno di legge.

**Borgatta, segretario, ne dà lettura.** (Vedi Stampato n. 337-A).

**Presidente.** La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Nel computo di anzianità per l'avanzamento si deve dedurre:

1° Il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per condanna penale o sospeso dalle sue funzioni per effetto della legge penale, se questo tempo superi un mese;

2° Il tempo durante il quale l'ufficiale è destinato in attesa di un giudizio seguito da condanna a pena di detenzione maggiore di un mese;

3° Il tempo trascorso in aspettativa per sospensione dall'impiego;

4° Il tempo che l'ufficiale trascorse in aspettativa per motivi constatati di famiglia, o per infermità temporarie non provenienti dal servizio, dopo che in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia già pas-

sato un anno in tale posizione per l'uno o per l'altro dei suddetti motivi. La durata dell'aspettativa per constatati motivi di famiglia o per infermità temporarie non provenienti dal servizio, sarà fissata col decreto, da cui sono determinate. »

(È approvato).

« Art. 2. Il tempo trascorso in disponibilità o in aspettativa per ragioni diverse da quelle specificate nell'articolo precedente è computato come in servizio effettivo rispetto all'anzianità di grado e all'avanzamento. Durante la disponibilità o l'aspettativa non si può però conseguire promozione. »

(È approvato).

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge e dell'altro approvato per alzata e seduta nella tornata di ieri: « Proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei Buoni agrari. »

Si faccia la chiama.

**Suardo, segretario, fa la chiama.**

*Prendono parte alla votazione:*

Adamoli — Aguglia — Amadei — Ambrosoli — Anselmi — Aprile — Arnaboldi — Baccelli Alfredo — Badini-Confalonieri — Balenzano — Barracco — Barzilai — Bassetti — Beltrami — Benedini — Berenini — Bertoldi — Bertolini — Bettolo Giovanni — Biancheri — Biscaretti — Bonacci — Bonacossa — Bonajuto — Bonardi — Borgatta — Bovio — Bracci — Branca — Brena — Bri — Brunetti Eugenio — Brunicardi — Buttini — Caetani Onorato — Calleri — Calpini — Calvanese — Calvi — Cambray-Digny — Camera — Campi — Canegallo — Cantalamessa — Cao-Pinna — Capozzi — Cappell — Carenzi — Carmine — Carotti — Casal — Casana — Castelbarco-Albani — Castold — Cavagnari — Cavallotti — Cerutti — Chiaradia — Chinaglia — Cirmeni — Civelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Colajanni — Napoleone — Colleoni — Colombo Giusepp — Colombo-Quattrofrati — Colonna — Colp — Comandù — Compans — Contarini — Conti — Coppino — Corsi — Costa Alessandro — Costa Andrea — Cottafavi — Creddaro — Cremonesi — Cucchi.

D'Alife — Dal Verme — Damiani — D'Alfede — Edoardo — Danieli — Dari — D'Alfede — Valva — De Amicis — De Bellis — De Bernardis — De Felice-Giuffrida — Del Balzo — Del Giudice — De Marinis — De Martino — De Nicolò — De Riseis Giuseppe — De Salvo — Di Belgioioso — Di Broglio — Di Frasso-Dentice — D'Ippolito — Diligenti — Di Lorenzo — Di Sant'Onofrio — Donati.

Elia — Episcopo.

Falconi — Fasce — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Ferrero di Cambiano — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fortunato — Fracassi — Franchetti — Freschi — Frola — Fulci Nicolò — Fusco Alfonso — Fusco Ludovico.

Gallo Niccolò — Gamba — Garavetti — Gemma — Ghigi — Giampietro — Giolitti — Gioppi — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Giuliani — Giusso — Grandi — Grippo — Gualerzi — Guicciardini.

Lazzaro — Lochis — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio.

Macola — Manfredi — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marcora — Mariani — Marsengo-Bastia — Marzotto — Masci — Materi — Matteucci — Mazziotti — Meardi — Mecacci — Medici — Mel — Melli — Menafoglio — Merello — Mezzanotte — Miceli — Miniscalchi — Montagna — Morandi — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Mussi.

Napodano — Niccolini.

Orsini-Baroni — Ottavi.

Paganini — Pais-Serra — Palamenghi-Crispi — Palizzolo — Panattoni — Pansini — Pantano — Papadopoli — Parpaglia — Pascolato — Pastore — Pavia — Pavoncelli — Penna — Pennati — Peroni — Pini — Pinna — Piovene — Placido — Poggi — Pozzi — Priario — Prinetti — Pullè.

Quintieri.

Radice — Randaccio — Rava — Rinaldi — Rizzetti — Rizzo — Romanin-Jacur — Ruffo — Russitano.

Sacchetti — Salandra — Sanguinetti — Sani Giacomo — Santini — Saporito — Scalinini — Scaramella-Manetti — Sciacca della Scala — Scotti — Serena — Siliprandi — Silvestri — Sineo — Socci — Sola — Solinas-Apostoli — Sormani — Spirito Francesco — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Tacconi — Talamo — Terasona — Testasecca — Tondi — Tornielli — Torraca — Turbiglio Giorgio.

Vagliasindi — Vetroni — Vischi — Visocchi.

Weil-Weiss — Wollemborg.

*Sono in congedo:*

Brunetti Gaetano.

Capoduro — Cappelleri.

De Blasio Vincenzo — De Gaglia — De Leo — Della Rocca.

Gianolio.

Lorenzini.

Morpurgo.

Pace — Pottino.

Rosano.

Sanvitale.

Tiepolo.

*Sono ammalati:*

Bombrini.

Ceriana-Mayneri.

Molmenti.

Pignatelli — Pinchia.

Sani Severino — Siccardi.

Trompeo.

Ungaro.

Zabeo.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Borsarelli.

Fazi.

Marinelli.

Pompilj.

Rossi Milano.

Toaldi.

### Seguito della discussione del disegno di legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

**Presidente.** Lasceremo le urne aperte e proseguiamo nell'ordine del giorno, il quale reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazione alla legge 1° marzo 1886 per il riordinamento della imposta fondiaria.

L'onorevole Danieli ha facoltà di parlare.

**Danieli.** Onorevoli colleghi! Confesso che, dopo l'impressione e l'agitazione prodotte nella Camera e nel paese dall'annunzio fatto nella esposizione finanziaria dell'onorevole Sonnino e dal susseguente disegno di legge Boselli-Sonnino per modificazioni alla legge 1° marzo

1886 sul riordinamento della imposta fondiaria, dopo la lotta vivacissima combattuta negli Uffici, i quali, con un concorso straordinario di deputati, si pronunziarono per il mantenimento della legge anzidetta, nominando commissari completamente contrari al progetto presentato, e dopo che a far parte dell'attuale Governo entrarono due di quei commissari fra i più autorevoli, gli onorevoli Luzzatti e Brin, confesso, dico, che io non credevo che la questione sarebbe stata portata alla Camera e vi avrebbe dato luogo a discussione.

È bensì vero che oggi non si tratta più del progetto Boselli-Sonnino, ma di un progetto sostanzialmente diverso della Commissione parlamentare. Anche questo però reca gravi modificazioni alla legge del 1° marzo 1886, ed a ciò ostano ragioni giuridiche, politiche e d'ordine morale.

Appena raggiunta l'unità politica si impose la convinzione che l'imposta fondiaria non fosse suddivisa giustamente tra le diverse Province del Regno, nè fra i vari contribuenti delle Province stesse; e frequenti tentativi furono fatti per ottenerne l'equa ripartizione nel 1861, nel 1864, nel 1869, nel 1871, nel 1874, nel 1877 e nel 1882; vi si riuscì soltanto, superando immense difficoltà, con la legge del 1° marzo 1886, e cioè dopo 26 anni.

Questa legge ordinò la formazione di un catasto geometrico particellare estimativo per accertare le proprietà immobiliari e per perequare la imposta fondiaria, e stabilì una aliquota comune di imposta da applicarsi al nuovo estimo, non superiore al 7 per cento.

« A togliere (e qui voglio usare le parole testuali del relatore dell'attuale disegno di legge, onorevole Di Broglio, perchè davvero non potrei usarne di più efficaci), a togliere con maggior sollecitudine le più stridenti ineguaglianze lamentate nella distribuzione attuale dell'imposta fondiaria, furono autorizzate le Province già fornite di catasto geometrico particellare, con mappe servibili agli effetti della legge, a chiedere l'acceleramento dei lavori per anticipare nei rispettivi territori la formazione del nuovo catasto: però questa facilitazione era accompagnata dall'onere di anticipare metà della spesa senza alcun interesse. In dette Province il ricensimento dovea compiersi entro 7 anni, ed al nuovo estimo accertato sareb-

besi applicata in via provvisoria l'aliquota del 7 per cento. Il rimborso delle anticipazioni sarebbe eseguito dallo Stato entro due anni dall'applicazione dell'estimo provvisorio. »

Ripeto che non intendo io qui occuparmi del disegno di legge Boselli-Sonnino, che non esiste più. Volevasi giustificarlo colle solite obiezioni sollevate in passato, di cui anche ieri ha portata qui l'eco l'onorevole Canzi, contro la perequazione e contro il catasto, e cioè: la teoria della consolidazione del tributo, la fallacia dei metodi per la formazione del nuovo catasto, la fallacia degli accertamenti, la impossibilità della perequazione per le frequenti mutazioni nelle colture della terra, per la diversità delle valutazioni: obiezioni tutte che il Parlamento italiano del 1886 aveva esaminate e respinte, e che l'onorevole di Broglio nella relazione attuale combatte con tanta efficacia che l'unica sua conclusione logica avrebbe dovuto esser quella del mantenimento puro e semplice della legge del 1° marzo 1886.

Ma il Governo si preoccupa della diminuzione di reddito che sarà per derivare all'Erario dall'applicazione dell'aliquota del 7 per cento alle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali.

A tale preoccupazione risponde esaurientemente e con termini gravi, su cui richiamo l'attenzione della Camera, l'onorevole Di Broglio. Egli dice:

« Non è seria la pretesa che il nuovo estimo, coll'applicazione di detta aliquota, debba mantenere inalterato il gettito attuale dell'imposta nelle singole Province. »

« La legge del 1886 ebbe un fine del tutto opposto; la diminuzione dell'imposta in talune Province è un risultato che essa ha preveduto, e che volle egualmente, appunto per raggiungere quello scopo di perequazione per il quale era stata deliberata.

« Nè sarebbe onesto rinnegare tale volontà della legge giustificando il rifiuto colle condizioni della finanza.

« Riconosciuta e confessata la sperequazione dell'imposta, non sarebbe dunque lecito mai l'impedire lo sgravio dei territori ingiustamente colpiti senza commettere un atto di violenza condannato dalla onestà e dalla giustizia, e sconsigliato dal senso più elementare della saggezza politica. »

Ma per le Province a catasto accelerato vi ha ben di più. Vi hanno obblighi contrat-

tuali precisi, come anche l'onorevole Canziani lealmente ha riconosciuto, assunti dallo Stato da un lato, dalle Provincie dall'altro: oneri e diritti per ambedue le parti contraenti.

Le Provincie hanno adempiuto alle loro obbligazioni; spetta ora allo Stato di adempiere alle proprie. « Mancare a questo adempimento (dice il relatore Di Broglio) per sfuggire ad un effetto necessario, giusto e preveduto, sarebbe sostituire il capriccio alla ragione, la violenza e l'arbitrio alla saviezza ed alla giustizia. »

Se non che, dopo tutto ciò, la Commissione parlamentare, anzichè proporre il mantenimento della legge 1° marzo 1886, e richiamare il Governo all'adempimento degli impegni assunti verso le Provincie a catasto accelerato, propone:

1° l'aumento della misura dell'aliquota, portandola dal 7 all'8.80 per cento;

2° la proroga per l'applicazione della nuova aliquota.

Propone l'aumento dell'aliquota soltanto perchè l'Amministrazione delle finanze, in seguito ad alcuni risultati di opere catastali eseguite in questi ultimi tempi, dubita (noti la Camera) che coll'applicazione dell'aliquota del 7 per cento a tutto il Regno, non si potranno ricavare i 100 milioni di contributo preveduti dalla legge del 1° marzo 1886.

Questo dubbio non crede molto fondato neppure la Commissione, imperocchè nella relazione si legge:

« La Commissione crede che dette operazioni siansi verificate in un campo troppo ristretto per potersene dedurre calcoli anche approssimativamente esatti. La misura della diminuzione dell'imposta nelle Provincie a lavori accelerati è ben lungi dall'essere assodata. »

E ieri l'onorevole Papa, con esempi pratici e con cifre dimostrative, affermava che quel dubbio non ha ragion d'essere.

Ma io domando: È possibile sopra un semplice dubbio, sopra una semplice presunzione, modificare sostanzialmente una legge di giustizia, quale è quella del 1° marzo 1886, aumentando notevolmente l'aliquota e privando del beneficio dello sgravio, che avevano diritto di aspettarsi, le Provincie a catasto accelerato?

Aggiungo che oggi non si può assolutamente aumentare l'aliquota.

Le Provincie a catasto accelerato non

hanno obbligo per legge che di pagare l'aliquota del 7 per cento, e hanno diritto per contratto di non pagare un'aliquota superiore. Quando il catasto sarà compiuto, se coll'applicazione dell'aliquota del 7 per cento a tutto il regno non si potranno ricavare i cento milioni, allora, ma allora soltanto potrà l'aliquota d'imposta essere aumentata.

La Commissione propone inoltre di ritardare l'applicazione della nuova aliquota.

Ora tutti sanno che, secondo la legge del 1° marzo 1886, nelle Provincie a lavori accelerati il catasto doveva essere compiuto dentro sette anni, e subito dopo doveva essere applicata l'aliquota del 7 per cento e due anni dopo doveva aver luogo il rimborso delle somme anticipate.

Ora il termine dell'applicazione dell'aliquota ed il susseguente termine del rimborso delle somme anticipate, subirono già due lunghe proroghe; e questa sarebbe la terza.

Ma il Governo crede di giustificarla dicendo che lo stato dei lavori è tale da togliere la possibilità di terminarli nell'epoche che furono indicate alle Provincie. Ma di chi la colpa? Non certamente delle Provincie, le quali hanno rigorosamente adempiuto a tutti gli obblighi assunti: e se la colpa è dello Stato, ne subisca egli le conseguenze.

Non potrebbe quindi essere ritardata l'applicazione dell'aliquota del 7 per cento, sia pur con l'ingegnoso espediente del rimborso, immaginato dalla Commissione; ed a carico dello Stato dovrebbero stare gli interessi delle somme anticipate dalle Provincie.

Nulla dunque giustifica le proposte della Commissione, la quale, ripeto sempre, poste le premesse, avrebbe dovuto concludere per il mantenimento della legge del primo marzo 1886.

E, del resto, quale garanzia ha la Commissione che l'aliquota sarà tenuta, come essa propone, nei limiti dell'8.80 per cento, e che sarà applicata nelle epoche indicate nella tabella formante parte integrale della legge? Nessuna. Anzi, essa viene a costituire un cattivo precedente. Modificata oggi profondamente la legge del 1° marzo 1886, quasi certamente sarà questa modificata più tardi. Le stesse ragioni, portate innanzi oggi dal Governo, varranno più tardi a fare aumentare l'aliquota e a prorogarne l'applicazione. Basterà che, giunto il momento, il Governo manifesti gli stessi dubbi che l'aliquota del-

l'8,80 per cento non sia sufficiente a dare all'erario i 100 milioni.

E quali sono gli effetti delle proposte della Commissione rispetto alle Provincie a catasto accelerato?

Le riassume felicemente, come sempre, il relatore:

« Noi riconosciamo che le nostre proposte non possono soddisfare interamente gl'interessi delle Provincie che chiesero l'acceleramento del catasto. La legge del 1886 avea costituito per tali interessi una situazione senza dubbio assai più vantaggiosa. L'aumento dell'aliquota dal sette all'otto per cento, rappresenta una diminuzione sensibile di quel sollievo che la legge suddetta avea garantito: il nuovo ritardo nell'applicarla prolunga per le Provincie l'aggravio degl'interessi sulle somme anticipate ed allontana il raggiungimento del beneficio sperato, per un termine talvolta più che doppio di quello originario fissato dalla legge. »

L'onorevole relatore enumera anche alcuni vantaggi, ed io dubito che siano tali, che dipenderebbero pur sempre dall'osservanza della nuova legge.

Onorevole Di Broglio, tale osservanza voi invocate, e su di essa voi contate, dopo aver consentito a non osservare e a modificare la legge fondamentale del 1886! Quale illusione!

La ferita, che voi vorreste fare ora alla legge del 1886, non sarà ancora cicatrizzata, che altra ne verrà fatta.

Io confido quindi che il Governo di cui fanno parte molti amici ed ammiratori del compianto Minghetti, non consentirà che l'ultima opera di quel grande...

**Colajanni Napoleone.** Si devono glorificare anche gli errori?

**Danieli.** Ammirabili ed invidiabili errori!

Dicevo che il Governo non consentirà che l'ultima opera di quel grande, alla quale avea dedicato le estreme forze del suo ingegno e del suo cuore e che egli chiamava un'opera di giustizia nazionale, venga toccata per guisa da toglierle l'impronta e il carattere, da distruggerne gli effetti morali e materiali.

Perciò, a nome di tutti gli altri miei colleghi della provincia di Verona, presento il seguente ordine del giorno:

« La Camera, confidando che il Governo vorrà mantener ferma la legge del 1° marzo

1886, passa all'ordine del giorno. » (*Bene! Bravo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Donati.

**Donati.** Onorevoli colleghi: Anche se avessi avuto la prava intenzione di infliggere alla Camera un lungo discorso, le cose dette specialmente ieri dall'onorevole Papa, che fece un diligente esame della legge 1° marzo 1886 e della legge che ci sta dinanzi, ed in molta parte le parole pronunziate testè dal mio amico e collega Danieli, mi persuadono che di un lungo discorso non è questa la sede opportuna. Dover ripetere cose dette da altri, o ricordare troppo lungamente cose già note, non può piacere ad alcuno.

Nè m'indugierò ad esaminare e confutare il contro-progetto (chè così si può chiamare) dell'onorevole Canzi.

Il sistema delle denunce, su cui egli da tanto tempo insiste, è buono o cattivo, come tutte le cose umane, secondo che l'applicazione di esso è fatta bene o male. E se esso sarebbe il sistema ideale in un altro mondo, io credo che non farebbe proprio pel mondo nel quale viviamo, perchè il suo maggior guaio è quello di imperniarsi sulla ingenua persuasione che tutti gli uomini siano completamente ed egualmente onesti. Il sistema delle denunce è una triste ed assoluta necessità per l'imposta di ricchezza mobile; noi non dobbiamo creare un nuovo semenzaio di contese fra il Governo disposto a spillare sempre più i quattrini dal contribuente ed il contribuente che vedrà sempre nel Governo un nemico.

Anche prescindendo da ciò, l'opera de catasto è non solamente intelaiata da molt tempo, ma la tela è in gran parte tessuta disfarla ora, mi consenta la Camera di dirlo non sarebbe opera opportuna nè savia, e direbbe che la maggior parte di noi non intende di condurre a fine un'opera di giustizia e che si finirà, come troppo spesso accade col conchiudere nulla.

E se ieri l'onorevole Canzi disse di sp rare alleati nello stesso Gabinetto, io credo che cotesta speranza non fu se non un artificio elegante di abile conferenziere. Evidentemente egli alludeva all'onorevole ministro delle finanze; e l'onorevole ministro delle finanze che viene ora a sostenere questa legge, ha diritto che si abbia piena fiducia nella sua lealtà.

Io mi limiterò quindi a brevissime osservazioni, perchè il Governo intenda che noi, o molti di noi, rappresentanti delle Provincie interessate, non possiamo votare questa legge che molto a malincuore e soltanto per amore di concordia, ed abbiamo perciò il diritto di essere assolutamente garantiti, che essa avrà la sua esatta e scrupolosa applicazione, più che non abbia potuto averla, per varie circostanze, quella del 1° marzo 1886.

Nel disegno originario di questa legge, recorderete, onorevoli colleghi, che non si ammetteva lo sgravio provvisorio. Ma assai ragionevolmente dubitosi che troppo tempo dovesse correre fino a che si rendesse possibile l'applicazione della legge a tutte le regioni d'Italia, e che anche fissato il termine si rendesse necessaria qualche proroga, molti deputati delle Provincie che avevano maggiore interesse proposero il temperamento, che venne consacrato nell'articolo 47 della legge, sulle disposizioni del quale è inutile che io mi diffonda, perchè se ne è ad esuberanza parlato.

In quel modo, come osservava egregiamente il collega Danieli, si potè ottenere con semplicità pari all'efficacia, che fra due enti, Governo da una parte e Provincia dall'altra, si stipulasse un contratto perfetto.

E questo contratto venne concluso da quelle Provincie, che senz'uopo di dimostrazione e di soverchie indagini, perchè ad esse s'imponeva l'evidenza dei fatti, capivano che dall'attuazione della legge, venivano a realizzare un più o meno grande beneficio.

Vi aderirono infatti le provincie Venete, parecchie lombarde e alcune d'altre regioni, come quelle di Torino e di Napoli.

Naturalmente queste Provincie dovettero preoccuparsi anzi tutto e quasi esclusivamente dell'ammontare della spesa, che per l'articolo 47 erano obbligate d'anticipare al Governo.

Permettetemi che, per non tediarvi, io vi parli di una sola di queste Provincie, di quella di Vicenza, la mia, perchè da essa, con esatta proporzione, potrete valutare gli effetti dell'applicazione della legge in tutte le altre.

Orbene, in seguito alle relazioni Minghetti, Messedaglia e Finali, la provincia di Vicenza, per condurre a termine nel settennio, cioè nel massimo tempo stabilito dalla legge, i lavori del catasto, non aveva che un

preventivo totale di spesa di 300 mila lire. Quindi essa era chiamata ad anticipare al Governo la somma di lire 150,000, e si votò molto volentieri l'acceleramento. Poi, come avviene sempre, il preventivo crebbe; ma crebbe sul principio, perchè si asserì che le nostre mappe non erano abbastanza buone, e che quindi si dovevano in gran parte rifare o aggiornare.

Però la Giunta del catasto, dietro studi maturi, nel 1888 stabilì, confermando il periodo massimo di 7 anni per il compimento dei lavori nella provincia di Vicenza, che la spesa totale sarebbe stata di lire 1,307,000. Quindi la mia Provincia venne chiamata ad anticipare la somma di 653,500 lire, e tutte le altre in proporzione. E tutte, eccetto Udine nel Veneto e non so quale altra, si adattarono al nuovo preventivo, che è il secondo per ordine, ed il primo della Giunta superiore del catasto. Ma ne seguì un terzo, che è il secondo della Giunta, in base al quale il settennio diventò decennio, e dalla cifra esatta di 1,307,000 lire si salì d'un balzo alla cifra tonda di 2,500,000 lire; il che vuol dire che da una prima somma di 150,000 lire noi fummo obbligati ad anticiparne allo Stato niente meno che 1,250,000! È naturale, onorevoli colleghi, che tutto ciò non poteva che impensierire sempre più le nostre Provincie, e, con esse, i Comuni, i quali devono sottostare a spese non ripetibili. Ma quando uno corre dietro ai propri denari, è difficile che arresti la propria corsa.

Si votò adunque non solo dalla Provincia mia, ma anche dalle altre, le somme che parevano definitive secondo i computi fatti dalla Giunta superiore.

Ma non basta ancora! Passarono altri due anni, perchè i preventivi si succedono periodicamente come le febbri con aspetto sempre più minaccioso, passarono, dico, altri due anni, e la Giunta con un terzo preventivo, avvertì il Governo che le somme stanziare non sarebbero più sufficienti ad ultimare le operazioni; ed allora il Governo si rivolse alle Provincie domandando ad esse, non ricordo più quanti milioni, pena la cessazione delle operazioni catastali e quindi la perdita di ogni beneficio sperato dall'acceleramento.

Era troppo! La corsa dovette arrestarsi, e le Provincie si ribellarono alle nuove richieste.

Si tennero numerosi Comizi, e protestarono in tutti i modi consentiti dalle leggi, depu-

zioni provinciali, Comuni, privati, associazioni agrarie, finchè il 4 dicembre 1894 si venne ad una unione dei senatori e deputati delle Province interessate del Lombardo-Veneto, e si nominò un Comitato, del quale era presidente il compianto Fagioli, che mi è caro ricordare in questa circostanza.

L'opera del Comitato, al quale ebbi l'onore di prestare la modesta opera mia, fu laboriosa ma prudente.

Noi abbiamo cercato di frenare le impazienze, di calmare i bollori, del resto ben giustificati, ai quali accennò ieri il collega Papa.

Abbiamo cercato sopra tutto di persuadere il Governo a portare alle Province il ramo d'olivo, proponendo equi temperamenti che non potessero più dar luogo a dubbie interpretazioni o ad equivoci; ma debbo confessare che le risposte del Governo di allora non uscirono mai da quelli affidamenti vaghi, che noi deputati siamo poco disposti a tener come buona moneta, finchè dopo qualche mese, e precisamente nella seduta del 25 novembre 1895, il ministro del tesoro d'allora, l'onorevole Sonnino, che io mi reco ad onore di avere fedelmente seguito in tutta la sua lunga opera di restaurazione della finanza italiana, l'onorevole Sonnino, dico, preoccupato forse esclusivamente delle condizioni di questa finanza, pronunziò la sentenza di morte contro la legge del 1° marzo 1886.

Ricorderete tutti le agitazioni dentro e fuori della Camera, alle quali seguì da parte del Governo la proposta dello sgravio di un decimo e mezzo ripartito in due esercizi, da concedersi, in via di transazione, alle Province a catasto accelerato.

E qui, signori, permettetemi una confessione sincera. In sul principio fui anch'io fra coloro i quali, stanchi di guerreggiare, e purchè una buona volta fosse finita questa eterna questione, erano disposti ad accettare la soluzione proposta. Ma poi, ed in breve, io stesso mi persuasi, che il vantaggio immediato e sicuro era una troppo triste soluzione di una questione altissima, che interessa tutto il paese. A parte l'empirismo del metodo, a parte che rimarrebbe una sperequazione forse ancora più stridente tra Provincia e Provincia, tra i Comuni di una stessa Provincia, tra i proprietari di uno stesso Comune, a parte tutto ciò, mi parve che il regalo fosse umiliante: mi parve che noi mag-

giormente interessati ci diminuissimo, accettandolo, così agli occhi di coloro ch'erano disposti a darci ragione, come di quelli che persistono ancora a darci torto!

Io credo infine più dignitoso, anzi soltanto dignitoso, di attendere il beneficio da un rinnovato ma solenne riconoscimento del nostro diritto, piuttosto che strapparlo subito come postulanti noiosi, ai quali si dà qualche cosa di mala grazia per levarseli d'attorno.

Pertanto, onorevoli colleghi, io e molti amici miei siamo convinti che la legge 1° marzo 1886 sia stata troppo vulnerata per sperare di richiamarla ad una vita veramente attiva e rigogliosa, siamo convinti che non è dignitoso per noi, come non è opportuno per lo Stato, accettare uno sgravio puramente empirico, e che d'altra parte il continuare a chiedere quanto ci spetterebbe secondo lo stretto diritto, renderebbe antipatica la nostra causa, che è pure una causa santa, siamo convinti infine che è pur necessario andare in fondo con l'attuale sistema catastale, perchè altri, sia pur migliori che si escogitano ora o che si tenta di mettere a nuovo, ne ritarderebbero infinitamente l'attuazione definitiva, e perciò non resta a noi che votare la legge proposta, benchè a malincuore e come il minore dei mali.

E credano i fratelli delle altre regioni d'Italia più povere delle nostre, che anche le nostre hanno piaghe profonde, e soffrono acuti dolori. Ma a chi nei paesi nostri, maggiormente offesi dal monco e ritardato adempimento della legge, a chi nei paesi nostri ci venisse a rimproverare di non avere abbastanza tenacemente, abbastanza efficacemente tutelato l'interesse dei nostri rappresentati, noi potremo rispondere che ci sentiamo rappresentanti non di una parte, ma di tutti i paesi d'Italia, e lo diremo con sincero orgoglio, onorevole Colajanni! e poichè veggo un sorriso ironico sulle vostre labbra.

**Colajanni Napoleone.** Io non ho parlato.

**Donati.** Sta bene; soggiungeremo dunque d'essere lieti d'aver cooperato a spegnere un dissidio, latente o scoperto poco importa...

**Colajanni Napoleone.** Fosse il solo!

**Donati.** Speriamo che sia! e cerchiamo di spegnerlo, questo dissidio fra nobili regioni delle quali la prosperità sta a cuore di ogni italiano! (*Approvazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo.

**Colombo.** Io sono favorevole al disegno di legge presentato dalla Commissione ed accettato dal Governo: e spero che l'onorevole ministro lo sosterrà validamente, e che la Camera lo approverà.

Ma prima di dire, brevissimamente, le ragioni per le quali sono fautore del sistema contenuto nelle proposte della Commissione, debbo liquidare un piccolo fatto personale con l'onorevole Canzi.

L'onorevole Canzi ha ieri difeso con la sua solita valentia il principio, già da lui sostenuto altre volte, del sistema delle denunzie opposto al catasto estimativo. E fra le principali ragioni addotte per confortar la sua tesi, ha citata la questione della spesa e del tempo, ricordando anche il mio nome e quello che io risposi ad un'interpellanza dell'onorevole Colajanni a me diretta nel 1891, quando io era ministro delle finanze.

**Colajanni Napoleone.** E allora pensavate diversamente.

**Colombo.** Rispondendo a questa interpellanza, dissi che il catasto avrebbe richiesto una spesa di 200 milioni ed un tempo di circa trent'anni.

Ora io voglio sostenere che si può fare con una spesa assai minore tanto il catasto geometrico quanto l'estimativo: ma soggiungo che non vi è contraddizione fra questa opinione mia e quella da me espressa allora. Allora, infatti, nessuno avrebbe mai pensato che si sarebbe toccata una legge così fondamentale come quella del primo marzo 1886; quindi io ragionavo nella ipotesi che si dovessero seguire i sistemi stabiliti da quella legge. Ma una volta che essa è stata toccata, e si è anche posta la questione dell'opportunità di mantenere in vita o sopprimere quella legge, è naturale che, per difendere di essa almeno quella parte che potrà rimanere, si debbano studiare tutti i mezzi possibili e tra questi nel mio modo di vedere c'è la semplificazione nei sistemi di rilevamento (di estimo) per ridursi ad una spesa assai minore di quella che io ho enunciata allora, che pareva già troppo piccola all'onorevole Canzi.

Io credo che si possa introdurre una grandissima semplificazione nei metodi di rilevamento e di estimo; e già una prima sempli-

ficazione l'abbiamo in germe nella proposta di legge che si discute.

Le cifre che furono pubblicate nell'ultima relazione della Giunta superiore del catasto, hanno dimostrato che la spesa complessiva di rilevamento, per ogni ettaro, è ammontata all'incirca, fino al 1895, a dieci lire; e naturalmente ad una somma minore per i casi in cui non si fa che aggiornare le mappe esistenti. Ma per gli altri casi, la spesa fu di circa 10 lire per ettaro: e precisamente: lire 7.49 per la mappa; lire 2.38 per la stima; e lire 1.20 per la pubblicazione e attivazione: totale lire 10.07. Ora, nel disegno di legge in discussione, è fatta facoltà al Governo di servirsi del cottimo per i rilevamenti: facoltà che nel 1890 esso aveva rifiutata, dopo un parere dell'Avvocatura erariale che considerava il cottimo contrario al disposto dell'articolo 7 della legge del 1886.

Tutti sanno che il cottimo produce già di per sé una notevole diminuzione delle spese di rilevamento. Infatti c'è un'offerta dell'associazione nazionale dei geometri catastali, fatta appunto nel 1890, che riduce la spesa del rilevamento a lire cinque all'ettaro, più trentanove centesimi per spese di triangolazione; in tutto lire 5.39 in luogo delle lire 10.07 quante si spesero durante il periodo fino al 1895.

Ma ci è di più.

Mi rincresce che nel disegno di legge non si siano introdotte altre facoltà relative al rilevamento ed all'estimo semplificato, benché a me consti che l'onorevole ministro delle finanze abbia incaricato una speciale Commissione di studiare questo argomento.

Io dico che il rilevamento si può fare anche con una spesa minore di quelle cinque lire per ettaro. Infatti che cosa voleva la legge del 1886? Voleva il rilevamento parcellare con una esattezza grandissima. Poi la Giunta superiore del catasto, presieduta da un matematico illustre, ha voluto ancora aumentare la precisione, nel lodevole intento di fare un'opera splendida che non avrebbe esempio in Europa, diminuendo le tolleranze per mezzo d'istrumenti più precisi e di più perfetti metodi di rilevamento: un'opera che davvero sarebbe ammirevole, se non avesse il difetto di costar troppo.

Ora domando io: a quale scopo si farebbe un rilevamento parcellare precisissimo? È

vero che l'estimo si riferisce alle particelle; ma per questo scopo non è necessaria la precisione matematica che si può richiedere per il contorno dei beni rilevati.

Tanto per gli effetti del catasto estimativo, quanto per quelli del catasto probatorio, la prima cosa che si cerca di avere è l'area, la figura del fondo, e la precisione, senza esagerazioni, del suo contorno; ma la suddivisione parcellare è d'importanza relativamente minore.

Ora perchè non si fa il rilevamento, segnando approssimativamente le particelle con metodi speditivi e con strumenti adatti? È con questo sistema che si sono fatti anche altri catasti. Per esempio, nella Bosnia e nell'Erzegovina il catasto è stato fatto col rilievo approssimativo delle particelle. E notate che, come dicevo, con ciò non si pregiudica uno dei due scopi del catasto, che è la probatorietà, la quale concerne solamente i confini e non la suddivisione interna del fondo.

Ma anche nel rilevamento del contorno si possono adottare sistemi più semplici, meno precisi, ma certamente più adatti allo scopo che si vuole ottenere. Per questi rilievi, per esempio, s'adopera la celerimensura. Ma questa, senza l'altimetria, è, come fu detto dall'ingegnere Soldati, un'aquila monca di un'ala. La celerimensura è il mezzo più perfetto per avere un rilievo, che dia la posizione assoluta di un punto in planimetria ed altimetria; ma quando dobbiamo fare un rilievo unicamente planimetrico, basta in molti casi la *tavoletta pretoriana*, la quale, munita di una *diootra distanziometrica*, può fornire i dati precisi quanto basta anche per un buono e definitivo catasto. E vi sono casi, ancora, in cui basterebbe il metodo degli allineamenti, per avere facilmente un contorno colla minima spesa e col minor tempo possibile. Io dico adunque che se noi semplificassimo questo sistema complicato; se non solamente applicassimo il cottimo, ma introducessimo, pel rilevamento, metodi più semplici e speditivi, si potrebbe scendere ancora al di sotto delle cinque lire per ettaro, ed avvicinarci a quel limite delle due e delle tre lire per ettaro, che costarono parecchi catasti d'Italia. Ammettiamo pure quattro lire ad ettaro. In tal caso, la spesa per completare il catasto geometrico in Italia starebbe al di sotto di 60 milioni, ed il tempo sarebbe ridotto alla metà di quello calcolato.

Anche per le stime bisognerebbe cambiare sistema.

Sempre nell'idea di fare un lavoro perfetto da qualunque punto di vista, la Commissione che aveva studiato la legge del 1886, mise a base dell'estimazione il calcolo analitico della produzione. Quindi tariffe laboriose, suddivisioni minutissime di qualità, di classi; un lavoro magnifico anche questo, ma la cui importanza pratica è di gran lunga inferiore al valore teorico dell'idea.

Il primitivo disegno del 1882, invece, ammetteva anche la stima sintetica: vale a dire ammetteva l'analisi nei casi dubbi; ma si basava specialmente sull'estimo sintetico, fatto in base agli affitti reali o presunti, ai contratti di compra e vendita e ad altri elementi indiretti: fatto, in sostanza, sopra tutti gli indizi che si possono avere del prodotto di un fondo. È chiaro che una stima fatta con questo metodo abbreviativo, costerebbe di gran lunga meno e richiederebbe un tempo molto minore.

Non si può aspirare ad avere dalla stima, comunque sia fatta, un'approssimazione paragonabile a quella che si può avere nei rilievi geometrici. Per cui è inutile esagerare nella perfezione dei sistemi, quando si ha la convinzione che il risultato non può essere altro che approssimativo.

Soggiungo che non si è ancora applicato sinora, che io sappia, o almeno che si sia applicato in larga scala, un metodo che semplificherebbe molto le stime; quello cioè di istituire in dati punti, opportunamente scelti, del territorio, una stima precisa per le colture, le qualità e le classi dominanti nella regione circostante. Si avrebbero così delle cifre che potrebbero servire come dati di riferimento per le stime dei terreni compresi nella regione. Si tratterebbe, in sostanza, di una specie di triangolazione estimativa molto simile a quella geometrica. Una volta eseguito questo lavoro, che potrebbe essere fatto dagli impiegati tecnici del Governo, sarebbe molto facile predisporre le stime, uniformandosi ai dati tipici accertati con questo sistema.

Si potrebbe anche, come si è fatto o si è tentato di fare in qualche caso, affidare ai Comuni stessi l'estimazione relativa.

Per esempio, a un Comune al quale spetti un determinato contingente attuale, si potrebbe affidare il compito di ripartire quel contingente in proporzione dei redditi esti-

mati, formando così un quadro di rapporti, nel quale si introdurrebbero poi le cifre assolute in base ai dati tipici, dei quali ho parlato.

Ciò, poi, che si farebbe per perequare i contribuenti di un Comune, si potrebbe fare per perequare i contribuenti di una Provincia e quelli delle varie Provincie fra loro. Con tale sistema, quando fosse bene ideato e fosse eseguito con coerenza e giudizio, io sono persuaso che si arriverebbe a ridurre di molto le spese dell'estimo. Per modo che ammettendo sempre il rapporto medio di tre decimi fra la spesa dell'estimo e la spesa di tutto il catasto, io credo che non si potrebbe andare più in là degli 80 o 85 milioni: ed allora vede l'onorevole Canzi che i suoi timori verrebbero a perdere moltissimo della loro importanza.

Ma l'onorevole Canzi ha voluto anche tornare a spiegare, con molti particolari, la cagione della sua predilezione per il sistema delle denunzie.

Io ho ammirato molto il brio e l'acutezza delle ragioni che l'onorevole Canzi ha svolte; ma mi permetta di dirgli che mi meraviglio anche come un deputato di un territorio dove il catasto ha tradizioni così classiche, possa preferire il sistema delle denunzie al catasto estimativo.

Non ribatterò una a una le ragioni dell'onorevole Canzi, perchè mi pare che l'onorevole Donati abbia già svolto l'argomento con molta chiarezza. Soltanto mi permetto di notare due o tre cose.

L'imposta reale! ha detto l'onorevole Canzi. Ma che cosa vuol dire l'imposta reale? Gli osserverò innanzi tutto che si tratta di una imposta di natura speciale, poichè si collega col grande istituto della proprietà immobiliare.

L'onorevole Canzi ha detto: io possiedo uno stabile in California; e la scheda che mi mandano pel pagamento dell'imposta contiene la deduzione dei debiti ipotecari.

Ma mentre l'onorevole Canzi parlava, un nostro arguto collega, che è anche un gran proprietario di terreni, diceva sottovoce: se questo sistema prevale, io mi libero subito dall'imposta fondiaria; faccio un mutuo sul mio fondo; impiego il danaro in cartelle di rendita; giro l'interesse delle cartelle al mio creditore, e intanto mi godo il reddito del fondo senza pagare l'imposta.

L'onorevole Canzi ha parlato di sperequa-

zione durante il periodo della formazione del catasto.

Ora è certo che sperequazioni ci saranno; ma che cosa saranno in confronto di quelle che esistono ora con catasti che, per alcune località, datano dalla metà del secolo scorso? E poi non c'è la revisione che permette a non lunghi periodi di ricondurre la sperequazione ad un grado che sia tollerabile?

Finalmente l'onorevole Canzi ha parlato dell'Inghilterra ed ha detto che là si è abbandonato il principio del catasto. Ora io non posso entrare in troppi particolari; ma posso dirgli che il catasto è anche attualmente una base per l'accertamento dell'*income tax*. In Irlanda c'è il catasto, istituito nel 1826, e così anche, almeno in parte, in Scozia; e aggiungo, oltre a ciò, che la tendenza degli uomini di Stato inglesi, se non m'inganno, è quella di dare la maggior forza, nell'accertamento, a quest'elemento della catastazione, e, in generale, di estendere il principio dell'accertamento diretto del reddito, indipendentemente e in sostituzione del sistema della denuncia.

Il sistema delle denunzie, noi lo sappiamo, è la lotta continua tra il fisco ed il contribuente. Quindi è un riprodurre, come mi pare dicesse l'onorevole Danieli, tutte le noie, tutte le lotte, tutte le ingiustizie, tutte le frodi, che si hanno nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, anche nel campo dell'imposta fondiaria.

Quando si debba accertare il reddito fondiario in località dove ancora non esista il catasto, dove le proprietà sieno poco accessibili, dove sia difficile avere notizie, dove non si abbiano contratti agricoli regolari, come si potrà sperare di aver risultati attendibili, come si potranno evitare sperequazioni, ingiustizie, favoritismi, influenze di ogni natura?

Non credo che un ministro delle finanze si acconcerebbe facilmente a vedere surrogata alla stabilità dell'imposta fondiaria, l'instabilità e l'incertezza dell'imposta basata sulle denunzie.

Ed io domando poi all'onorevole Canzi: vale la pena, per una spesa complessiva di estimazione che ammonterà a 25 milioni, di cambiare così radicalmente, e con tanto pericolo della finanza del paese, lo stato attuale delle cose quanto al sistema dell'imposta? Io non lo credo. E perciò prego gli

onorevoli colleghi di votare il disegno di legge come è. E dico, accentuando l'espressione, così come è, senza alterarlo, senza farvi modificazioni od aggiunte.

L'onorevole Canzi, ed altri con lui, sembrano propendere per il sistema che era stato proposto dal Ministero precedente, per conciliare le crudeltà del primitivo suo progetto con i giusti reclami delle Provincie le quali avevano avuto un affidamento dalla legge del 1886.

Si era proposto di dare uno sgravio...

*Una voce.* Uguale per tutte.

**Colombo.** ... uguale per tutte.

Ora, se la perequazione è opera di giustizia, questo sgravio uniforme sarebbe la più grande ingiustizia; ingiustizia per le Provincie stesse fra di loro; ingiustizia per i contribuenti della medesima Provincia; ingiustizia, lasciatemelo dire, per tutte le altre Provincie; perchè una volta che si desse questo sgravio uniforme, le altre Provincie non avrebbero più niente a domandare; mentre, nello stato attuale di cose, possono sperare che quella aliquota che sarà stabilita, dia ad esse quei benefici che parecchie fra di esse hanno diritto di aspettarsi. Perchè vogliamo noi chiudere a quelle Provincie la via di avere un eventuale sgravio? Forse perchè non hanno avuto i mezzi di anticipare le somme necessarie per l'acceleramento?

Dunque, o signori, guardiamoci bene dal sanzionare questa enorme ingiustizia, quale sarebbe lo sgravio immediato e uniforme alle Provincie che hanno chiesto l'acceleramento.

Noi sanciremmo nell'interno delle Provincie sperequazioni odiose, perchè ci sono in ogni Provincia terreni che pagano un'imposta piccola, perchè una volta non erano coltivati, o non erano coltivati come lo sono oggi; e ce ne sono invece altri che pagano una imposta eccessiva. Intanto noi daremmo a tutti un uguale sgravio; e finiremmo in certa guisa per premiare i contribuenti che dovrebbero avere un aggravamento dall'applicazione dell'aliquota unica e sgravare in una misura affatto insufficiente quelli che sono troppo ingiustamente aggravati.

Dunque io sono favorevole assolutamente, senza restrizioni, al disegno di legge che stiamo discutendo, e dò lode grandissima all'onorevole ministro delle finanze che ha accettato il disegno di legge della Commissione, ed ha con essa concordato le disposizioni con-

tenute nei suoi diversi articoli. Gliene dò lode, e non dubito che sosterrà il disegno di legge con quel vigore e con quella lealtà della quale ha dato prova in tutta questa questione della perequazione fondiaria. E badi la Commissione, badi la Camera, che non solamente noi faremo una opera di giustizia nel votare il disegno di legge com'è, ma, dando con questa legge una nuova e solenne sanzione alla legge del 1886, che il precedente Ministero aveva così profondamente ferita, prepareremo anche in avvenire alla proprietà fondiaria, (ciò che è di una importanza grandissima) il catasto probatorio, che è uno dei due scopi che si proponeva la legge del 1886; perchè quando sia messa da parte ogni preoccupazione fiscale, l'altro scopo della legge verrà in prima linea, assicurando alla legge stessa l'approvazione di tutto il Paese.

**Colajanni Napoleone,** Settecentrale.

**Colombo.** No; di tutto il Paese.

Crede l'onorevole Colajanni che la probatoria del catasto abbia maggior valore nel Settentrione che nel Mezzogiorno?

La probatoria del catasto, che era uno degli scopi della legge proposta nel 1886, è stata trascurata.

**Colajanni Napoleone.** Come lo fanno ora, il catasto non è probatorio.

**Colombo.** Intanto non ci si è ancora pensato; dunque Ella non può dire come sia fatto ora.

**Colajanni Napoleone.** Ella lo sa molto meglio di me.

**Colombo.** Posso dire quel che penso io, non quello che penseranno coloro che prepareranno il disegno di legge sul catasto probatorio, o che penserà la Camera quando lo discuterà; posso dire ciò che pensavo io stesso nel 1891, quando ho promosso studii a cui presero parte persone competentissime, appunto per venire innanzi al Parlamento, come ministro delle finanze, con un disegno di legge intorno agli effetti giuridici del catasto.

Il presente Ministero, o altri in suo luogo, faranno quelle proposte che crederanno più adatte a risolvere il grave problema; ma quello che io voglio dire e che mi preme di affermare ora, è che il catasto probatorio si può fare senza aumentare la spesa e senza perdere tempo. E questo è importante, poichè v'è in molti l'idea che il voler raggiungere gli effetti giuridici del catasto possa nuocere al successo del catasto tanto geometrico quanto estimativo. Io dico di no.

Basterebbe che si facesse la pubblicazione delle mappe in ogni Comune non appena sono terminate; che si prescrivesse un congruo periodo breve per le rettifiche e per i reclami; che cominciasse, subito dopo, il periodo per l'accertamento giuridico della proprietà; che si dichiarasse che dopo un periodo breve, poniamo un anno, la registrazione della mappa faccia presunzione di possesso; che dopo un altro periodo, mettiamo di dieci anni, corrispondente al periodo di dieci anni stabilito dall'articolo 2137 del Codice civile, i registri catastali facciano presunzione di proprietà, e che questa presunzione di proprietà costituisca un titolo che non si possa distruggere se non per una prova giuridica contraria.

Se poi collegheremo questo istituto coll'obbligo, da stabilirsi nel Codice civile, di trascrivere tutti i passaggi di proprietà sia per dichiarazione fra vivi, quanto per causa di morte o di sentenza, allora noi verremo in breve tempo a costituire un vero stato giuridico della proprietà territoriale.

Ma non mi dilungo più oltre intorno a questo argomento, perchè so che colleghi più competenti di me e che hanno firmato insieme a me un ordine del giorno che si trova innanzi alla Camera, ne tratteranno durante la discussione.

Io confido che il Governo, prendendo norma dalla necessità di mantenere gli impegni contratti solennemente dalla legge del 1886; tenendo conto dei risultati ottenuti finora; tenendo ferme le proposte concordate con la Commissione, condurrà in porto rapidamente questo disegno di legge.

La Camera, approvandolo, farà opera veramente civile, e, diciamolo pure, di grande giustizia. (*Bene! Bravo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Branca, ministro delle finanze.** L'onorevole Colombo che, quale ministro del tesoro, prestò la valente opera sua per concordare il presente disegno di legge, oggi col suo discorso ha reso molto facile il mio compito.

Io però debbo trattare di alcune parti che, sinora, non mi pare sieno state discusse: ed anzi tutto debbo fare alcune dichiarazioni personali per rispondere agli oratori i quali hanno fatto allusione alla mia persona.

L'onorevole Papa e l'onorevole Donati palesemente, e l'onorevole Canzi, citando opinioni senza citare i nomi, hanno rammentato

che io fui assolutamente oppositore nel 1886 al progetto di perequazione.

Io dichiaro che non solamente non sono pentito di quella opinione; ma che tutto ciò che è avvenuto dopo quella legge, non fece che giustificare le mie previsioni. Diguiscchè, se non fossero passati dieci anni di esecuzione della legge del 1886 ed oggi si trattasse di farla nuovamente, io ripeterei lo stesso discorso d'allora; e questa volta son sicuro che il Parlamento mi seguirebbe.

Al 1886 dicevo che, se pure si fosse fatta una perequazione in qualunque modo, e con qualunque metodo, dopo un breve periodo di tempo non sarebbe più esistita, e che quindi non per la teoria delle elisioni, ma per le condizioni intrinseche della cosa bisognava considerare il tributo fondiario come un tributo immutabile.

E poichè sperequazioni vi potevano essere, e vi erano per ragioni diverse, il meglio era che, invece di abolire il decimo, si fosse fatto dei decimi un fondo comune, il quale fosse servito ad integrare le sperequazioni a misura che si presentassero. Ma il Parlamento volle diversamente; sono passati dieci anni, si sono fatte nascere non soltanto speranze, ma anche diritti, questi a vero dire, per me, non sono diritti contrattuali, perchè in fatto di diritto d'imperio non v'è diritto contrattuale; ma v'è qualche cosa di superiore anche a questo: v'è il dovere nel Governo di mantenere gli impegni assunti, ciò che risponde anche ad un interesse politico di primissimo ordine. (*Benissimo! Bravo!*)

Io quindi debbo prendere la questione come si presenta oggi, e non come era prima, e non trincerarmi nelle idee teoriche. E perciò semplicemente farò una breve replica alla idea teorica dell'onorevole Canzi.

Egli con molto sforzo d'ingegno ha fatto ieri un lungo discorso; ma in esso, me lo perdoni, i principali argomenti erano aneddoti. Giacchè in quanto a precedenti, salvo opinioni individuali, il solo precedente legislativo importante è quello dello Scialoja, il cui progetto però, si noti, era assolutamente diverso da quello delle denuncie.

Lo Scialoja intendeva innanzi tutto adottare un provvedimento di finanza, consolidando la imposta fondiaria quale era. E si noti altresì che allora, ciò era più facile perchè non vi erano i decimi, e non v'erano neanche quei centesimi addizionali così gravi come sono andati di mano in mano svilup-

pandosi nelle varie Provincie, e poi perchè l'agricoltura, per ragioni generali del commercio, e della produzione del mondo, era in un periodo di progresso. Ora l'onorevole Scialoja proponeva di consolidare il tributo fondiario quale era, e sopra di esso mettere una tassa sull'entrata, la quale, essendo maggiore o minore a misura che il primo diritto reale, che era quello della fondiaria, fosse più o meno grave, giungesse a fare una perequazione, ma una perequazione tutta a vantaggio dello Stato. Era una sovrimposta, la quale doveva ricompensare le disuguaglianze dell'imposta primitiva.

Ma, all'infuori di questo, e pur rispettando le opinioni individuali, tra le quali quella dell'onorevole Canzi, il progetto di proporre un sistema di perequazione per denunce non è mai venuto in mente a nessuno.

E quindi, senza rammentare altri esempi, diceva opportunamente l'onorevole Colombo, che perfino nella Scozia e nell'Inghilterra si cerca d'arrivare all'estimo catastale ed al catasto geometrico. Del resto, vi è poi una ragione teorica intrinseca, la quale dimostra come non sia facile seguire il ragionamento dell'onorevole Canzi. Analogie con altre imposte, come quelle della ricchezza mobile, o dei fabbricati non sono possibili, perchè l'imposta fondiaria va soggetta alla varietà dei terreni, agli elementi mobili dei fitti e delle pigioni, degli opifici e dei commerci, che rendono così difficile l'assetto della tassa sui fabbricati e sulla ricchezza mobile, si aggiunge un altro elemento più mobile di tutti, che è quello della meteorologia; onde il voler disciplinare con denunce un'imposta così elevata, come è la fondiaria in Italia, è proprio voler metter dinanzi un problema, non dirò insolubile, ma difficilissimo.

Detto ciò, debbo ancora respingere alcune affermazioni, o meglio, proposte dell'onorevole Papa.

L'onorevole Papa, non contento del disegno di legge qual'è, vorrebbe stabilire un sistema di guarentigie, tenendo conto soltanto dello Stato e dei contribuenti delle Provincie a catasto accelerato, non avendo riguardo ai contribuenti delle Provincie a catasto non accelerato, che sono numerosissimi, e fra i quali ve ne sono molti aggravati assai più di quelli delle Provincie a catasto accelerato. Laonde, l'esaminare il problema da un lato solo, mettendo da una parte lo Stato, e dal-

l'altra le Provincie a catasto accelerato, l'asserire senza provare che alcune Provincie sono esse sole, prima che l'estimo generale sia fatto, le più aggravate, è un procedere di asserzione in asserzione.

Ora, non essendovi alcun fondamento nella proposta dell'onorevole Papa, bisogna prendere il problema com'è. E qui, dico la verità, rendo un tributo di lode, sebbene abbiano seguito una via diversa, agli onorevoli Sonnino e Boselli, i quali vennero a mettere il problema innanzi alla Camera.

Essi vennero a dire: badate che la legge del 1886 non ha avuto quel risultato (almeno nei primi esperimenti) che si credeva dovesse avere. Cioè la legge del 1886 non dà alcuna speranza che gli sgravi di alcune Provincie possano essere compensati da un aggravio di altre. Vedete che qui sorge una nuova e grande incognita finanziaria.

Difatti, secondo i calcoli dell'Amministrazione, ammessa l'aliquota del 7 per cento, dagli indizi, che già si hanno per le Provincie a catasto accelerato, l'imposta fondiaria, che dovrebbe avere un contingente totale di 100 milioni, avrebbe invece un contingente di circa 60 milioni. Ed allora gli onorevoli Sonnino e Boselli dissero: Prima che questa grande incognita venga a turbare il bilancio dello Stato, cerchiamo di provvedere a che le cose restino come sono. E per dare un compenso alle Provincie a catasto accelerato proponevano di dare ad esse un decimo e mezzo.

Ma qui si noti, che questo decimo e mezzo dato alle Provincie (e quindi io per questa ragione non ho potuto accettare quella soluzione) non rispondeva a nessuna giustizia; imperocchè fra le stesse diciotto Provincie, ossia fra le quindici del catasto accelerato e le tre del compartimento modenese, le proporzioni del disgravio sono assai diverse. E se prendiamo per ragione di semplicità il solo catasto modenese, ve ne sono due che debbono avere qualche disgravio e ve n'è una, invece, che si presume debba avere qualche aggravio.

Laonde una Provincia, che già paga meno di quello che deve pagare, avrebbe avuto poi, per giunta, un altro beneficio. Oltre di ciò vi è la perequazione interna. E, poichè, innanzi alla legge, non vi sono le Provincie, ma vi sono i contribuenti, accadrebbe che un contribuente nella stessa Provincia a catasto ac-

celerato, che possedesse terre, dov'erano canne, ed ora sono i migliori seminati, avrebbe un beneficio, invece di sopportare la sua quota di aggravio.

Quindi, se la legge Boselli-Sonnino rappresenta la spada di Alessandro, che troncava il nodo nel solo interesse della finanza, senza punto occuparsi degli interessi delle Provincie a catasto accelerato, nè d'altro; la soluzione che ora noi vi proponiamo, non sarà perfetta, perchè a questo mondo nulla vi ha di perfetto, tanto più quando si tratta di modificare una legge organica già esistente; e però la più equa è quella che più assicura gl'interessi dello Stato, e quelli generali dei contribuenti, dei quali, come ministro delle finanze, debbo essere il migliore amico e difensore, e fare in modo che tutti paghino nella stessa proporzione, e nessuno sia offeso dall'altro.

È una necessità che questo disegno di legge sia approvato dalla Camera, e che la perequazione, una volta iniziata, si compia, perchè, altrimenti, questa questione che ritorna, oramai da trentacinque anni, innanzi alla Camera, e che è un pomo di discordia regionale, diventerà sempre più aspra, e non si giungerà mai a risolverla definitivamente. Occorre si faccia il catasto geometrico estimativo per moltissimo interesse di ordine politico: occorre sia sbandito il pregiudizio che vi siano Provincie, le quali abbiano un tributo fondiario irrisorio. Quando il catasto sarà completo, si vedrà che le differenze saranno assai inferiori a ciò che si crede, e che solo pochissime Provincie dovranno sottostare ad un sensibile aggravio. Ma anche per queste (essendo esse pochissime) verrà in soccorso la sapienza del Parlamento, il quale non stabilirà, spero, che diritti secolari siano turbati in un momento, e troverà una soluzione equa per applicare una misura d'indulgenza.

Ma esaminiamo il meccanismo della legge. Comincio anzitutto dal catasto probatorio, poichè vedo un ordine del giorno che se ne occupa, e ne ha parlato testè l'onorevole Colombo.

Il catasto geometrico particellare è la via per giungere al catasto probatorio, perchè se non si comincia dall'accertare la misura geometrica, i confini e la consistenza di ciascuna proprietà, è vano parlare di probatoria del catasto.

E mi fermo qui, perchè tutto il complesso delle disposizioni riguardanti il catasto probatorio è più di competenza dell'onorevole guardasigilli, che mia, e perchè deve tenersi presente che la proposta di legge dell'onorevole Luzzati Ippolito, la quale consta di 65 articoli, modifica ampiamente tutto il sistema delle trasmissioni, delle trascrizioni ed il sistema ipotecario.

Io, del resto, accetto il principio del catasto probatorio, e ripeto che il catasto geometrico particellare estimativo è la via per arrivare al catasto probatorio, ma tutto quel complesso di disposizioni che debbono formare l'istituto del catasto probatorio deve essere demandato ad una legge particolare. Questa legge io l'accetto in massima, ma essa deve essere studiata, presentata e votata a suo tempo dal Parlamento.

Veniamo ora, come diceva, al meccanismo del disegno di legge. L'onorevole Colombo ha dimostrato, che con savio sistema di semplificazione, si potrebbe scendere dalla media delle dieci lire a cinque, e forse anche meno. Io feci fare uno studio diligente da una Commissione, ed ho fatto pure studiare parecchie semplificazioni; ma queste non arrivano però sino al punto di abolire la *particella* perchè è stato mio intento di allontanarmi il meno possibile dalla legge del 1886 e di rendere, per quanto sia possibile, facile il catasto probatorio.

Però le semplificazioni che si possono introdurre sono molte, e quindi, se non le cinque lire dell'onorevole Colombo, una cifra molto approssimativa potrà essere la spesa del nuovo catasto. Dico di più, che la cifra di otto lire è la cifra vera del catasto, secondo le spese già fatte; le altre sono spese aggiuntive, perchè siamo andati dal massimo di dodici al minimo di cinque; il massimo di tredici è dipeso spesso dai lavori amministrativi non molto bene ordinati.

Ora poichè indipendentemente dai metodi tecnici, mi sono dato cura di studiare un ordinamento in cui la parte amministrativa invece di esser presso l'amministrazione catastale, sia presso le intendenze di finanza, e l'ispezione catastale possa fare ispezioni tecniche; ritengo che larghe economie si potranno ottenere, pur facendo tesoro dei miglioramenti in linea tecnica, dei quali ha parlato l'onorevole Colombo, però senza spingersi agli estremi di tolleranza cui egli giunge.

Parecchi tecnici credono che, arrivando a quei limiti di tolleranza, non si potrebbe più raggiungere lo scopo del catasto probatorio.

Venendo ora a determinare la situazione delle Province rispetto al disegno di legge, giova riflettere che le novità accadute, e che determinarono prima la proposta Sonnino-Boselli, e poi questa, non sono dipendenti dalla volontà del Governo, o da una sua cattiva proposta, ma bensì dalla necessità delle cose; perchè la grande crisi agraria che ha spostato i valori agricoli, non poteva essere da alcuno impedita.

**Colajanni Napoleone.** Si spendono inutilmente dei milioni.

**Branca, ministro delle finanze.** Non si spendono inutilmente, onorevole Colajanni, perchè la spesa del solo catasto geometrico è di due terzi. Ora io domando all'onorevole Colajanni se si può restare senza catasto geometrico.

E qui soggiungo che parecchi dei terreni non censiti di cui parlava l'onorevole Papa, non rappresentano plaghe inesplorate. La massima parte di questi terreni figurano, ad esempio, per 200 ettari nel catasto descrittivo, mentre effettivamente sono 300 o 350.

Ora se un fondo non censito di 400 ettari, colla stima invece risulterà essere solo produttivo per 200, darà un reddito corrispondente a quello valutato nel catasto descrittivo; quindi tutto il reddito di questa montagna di beni non censiti potrà sfumare. Ecco perchè dicevo all'onorevole Colajanni, che il catasto geometrico è una necessità che sia compiuto.

E poichè la spesa del catasto geometrico sarà di due terzi, se anche l'altro terzo fosse speso con una certa larghezza, come dice l'onorevole Colajanni, poichè risponderebbe ad una necessità d'ordine politico ed eliminerebbe un grave danno, io credo che valga la pena di attuarlo.

Ritornando al disegno di legge, date le condizioni di fatto, esso assicura alle provincie a catasto accelerato la maggior giustizia che è ad esse dovuta, imperocchè per l'ordine dei lavori, come è già stato fatto, esse avranno uno sgravio, e non è fatta alcuna preferenza. Cominciano Mantova ed Ancona, perchè lì i lavori sono quasi ultimati, e poi vanno man mano degradando sino al 1904, in ragione del periodo in cui si presume che i lavori potranno essere compiuti. Non si fa

quindi che consacrare uno stato di fatto. La elevazione dell'aliquota dal 7 all'8.80 è una transazione necessaria, dovuta agli interessi della finanza; perchè è inutile parlare di patti contrattuali quando c'è il caso di forza maggiore.

Ho detto già più volte che il caso di forza maggiore dipende dalle condizioni, fatte dalla crisi agraria, per le quali tutti i prodotti agricoli di qualunque regione valgono molto meno di quello, che si supponeva nel 1876; da qui un timore qualificato per le condizioni della finanza.

Quindi l'aliquota del 7, che diventa dell'8.80, mentre diminuisce di molto le obiezioni, che potevano farsi seguendo le norme della rigida finanza, con un sacrificio non grave assicura alle Province con catasto accelerato, la giustizia, a cui han diritto. Ed allora io domando: quale obiezione si può fare al disegno di legge?

Io non saprei trovarne alcuna. Si dice, o si potrebbe dire, *il tempo*. Ma io debbo dire, che, rispetto al tempo, e rispetto alla spesa la legge del 1886 nella sua applicazione è passata attraverso una grande serie di disillusioni.

E qui mi sia lecito narrare un aneddoto. Volendo trovare la soluzione più equa del problema ho consultato tutti gli autori della legge del 1886. Quasi tutti si sono fermati dinanzi al grave problema, mostrandosi scoraggiati e delusi, perchè non avevano trovato quello che si aspettavano.

Gli autori della legge del 1886 in buona fede credevano che con l'aliquota del 7 per cento dovevano trovare un contingente non di 100, ma forse di 120 o 150 milioni; sognavano miniere di reddito inesauribili.

Quando si è andati innanzi, e si son fatti gli assaggi, e si è visto che tutto questo era una illusione, come diceva, si sono scoraggiati, ed ecco perchè la soluzione che si propone è necessaria.

E poichè leggi ed organi esecutivi si sono svolti durante questo periodo d'illusione, si è stati larghissimi nelle spese non solo, ma un vero organo amministrativo si può dire che non esiste ancora.

L'onorevole Boselli formò una Direzione generale.

La spesa dalle Province si fa tutta sotto forma di buoni di anticipazioni. Fin qui non v'è quel rigido riscontro amministrativo che

v'è in ogni altro ramo dell'azienda finanziaria.

Se prendiamo un semplice dato, quello delle spese delle Giunte tecniche, noi troviamo Provincie simili, o quasi simili, con quote di spese diversissime.

Come topografia, ad esempio, Treviso o Vicenza ci danno 28 centesimi di spesa per la Giunta tecnica; mentre invece Cremona sale a 83 centesimi.

Come si vede, v'è una differenza di 55 centesimi ad ettaro. Si comprende come con questi metodi e con queste illusioni le spese siano state immense.

Ma ordinando fortemente l'Amministrazione e coi miglioramenti tecnici io credo che la cifra detta dall'onorevole Colombo, sebbene sembri forse esagerata all'Assemblea, può essere una cifra esatta. Ed allora anche la questione della spesa è in gran parte risolta.

Prego quindi la Camera di non fermarsi nella questione di semplici particolari che si potranno meglio esaminare nella discussione degli articoli.

Questa legge si presenta come una legge di grande equità, poichè essa cerca di risolvere, per quanto è possibile, i conflitti di interessi fra lo Stato e le Provincie a catasto accelerato, dove v'è una viva agitazione, e dove si crede che il Governo venga meno a certi suoi obblighi imprescindibili, ciò che è ingiusto, per le Provincie che non hanno il catasto accelerato.

Col disegno di legge che vi sta dinanzi l'incognita per la finanza in gran parte è diseguita, ed è certo assicurato il compito della giustizia nazionale, la quale anch'essa credo debba essere a cuore della Camera; per queste ragioni, confido che vorrete approvare il disegno di legge. (*Vive approvazioni*).

*Voci.* Chiusura! chiusura!

**Presidente.** Essendo chiesta la chiusura, donando se sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

La metto dunque a partito...

**Colajanni Napoleone.** Chiedo di parlare contro la chiusura.

**Presidente.** Parli contro la chiusura.

**Colajanni Napoleone.** Onorevoli colleghi! Se è una legge la quale abbia bisogno di una discussione matura, di una discussione che non venga strozzata, come spesse volte, disgraziatamente, in questa Camera accade, credo sia precisamente questa.

Ora non pare a me che le condizioni della Camera e il quarto d'ora presente sieno opportuni per poter continuare questa discussione, molto meno per chiuderla. Io non credo che coloro i quali vogliono sostenere questa legge possano approvare la discussione della legge senza nemmeno permettere che parline coloro che alla legge si vogliono opporre. L'onorevole Canzi e l'onorevole Papa, soltanto hanno fatto qualche osservazione, ma nemmeno essi si possono dire oppositori veri e sinceri della legge. Epperò spero che la Camera comprenderà tutta la importanza di questa legge, la quale importa una spesa di oltre 400 milioni. (*Oh!*)

Non si tratta di cifra di poco momento, e la Camera, comprendendo che si tratta di un interesse massimo per l'economia nazionale e di una spesa la quale graverà il bilancio dello Stato per parecchi anni, vorrà maturamente discutere e maturamente deliberare.

Con questa speranza, mi oppongo alla chiusura della discussione.

**Presidente.** Metto dunque a partito la chiusura della discussione generale, riservata la facoltà di parlare al relatore ed ai singoli proponenti gli ordini del giorno.

(*Dopo prova e controprova, la Camera delibera di chiudere la discussione generale*).

Prenderemo ora tre minuti di riposo.

(*La seduta è ripresa alle ore 17.15*).

### Risultamento della votazione segreta.

**Presidente.** Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Modificazione alla legge sullo stato degli ufficiali per i Corpi militari della Regia marina e computo di anzianità di grado per l'avanzamento in caso di disponibilità o aspettativa:

Presenti e votanti . . .	248
Maggioranza . . .	125
Voti favorevoli . . .	199
Voti contrari . . .	49

(*La Camera approva*).

Proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei buoni agrari:

Presenti e votanti . . .	218
Maggioranza . . . .	125
Voti favorevoli . . .	206
Voti contrari . . . .	42

(La Camera approva).

Si riprende la discussione sul disegno di legge relativo alla imposta fondiaria.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Di Broglio, relatore.** Onorevoli colleghi! Undici anni or sono, in questo preciso giorno, questa controversia altrettanto grave quanto incresciosa, è stata chiusa, qui dentro, e speravasi per sempre, con una votazione che fu splendida prova di amore sincero per la concordia nazionale ed esempio solenne di rispetto profondo ai principi della giustizia.

Certo è dolorosa questa malaugurata necessità per la quale siamo condannati a dover discutere di nuovo una questione già felicemente risolta, e divenuta in oggi di una gravità eccezionale per esservi sovrapposta altra questione di altissima importanza morale, quella cioè del mantener fede alle leggi dello Stato.

Ma quantunque trattisi di una disputa la quale tocca interessi materiali gravissimi, di indole delicata, tra loro diversi e per conseguenza reciprocamente sospettosi, la vostra Commissione ha confidato nella devozione incrollabile della Camera verso l'onesto ed il giusto, e si ripromette di poter di nuovo raggiungere una soluzione equa, che non semini la discordia fra le varie regioni, che concili gli interessi opposti non solo, ma che soprattutto rinfranchi nelle popolazioni quel sentimento di fiducia nella efficacia e nella fede delle leggi dello Stato che è disgraziatamente già troppo scosso, e che costituisce la condizione fondamentale del retto funzionamento di ogni Governo civile.

A questa soluzione farebbe ostacolo una disputa irritante, onde io mi propongo, nel rispondere ai vari oratori, di essere calmo, di parlare con animo imparziale e sereno, pel solo fine della concordia e della giustizia.

Le obiezioni che furono fatte al progetto della Commissione si possono riassumere principalmente nelle seguenti.

La legge del 1° marzo 1886 si addimostro difettosa, condusse a perdita lunghissima

di tempo, fece sciupare inutilmente somme rilevanti, ma tuttavia la Commissione non suggerisce modificazioni d'indole tecnica ed amministrativa le quali valgano a togliere od a diminuire tali danni.

Avete acconsentito a modificare l'aliquota che la legge del 1836 fissava per le Provincie che hanno chiesto il catasto accelerato diminuendo un beneficio, che era stato riconosciuto giusto e doveroso; vi prestate adunque a togliere fede ad una legge dello Stato, ad infrangere un contratto che ebbe già onerosa esecuzione per parte di uno dei contraenti.

Avete consentito che si ritardi per tali Provincie l'attuazione del nuovo catasto ammettendo così una seconda violazione degli impegni contrattuali, anche questa non poco onerosa.

E finalmente viene l'ultima obiezione che sarebbe la più grave se avessero ragione coloro che la formulano.

È ormai riconosciuto, si dice, che il catasto è uno strumento vecchio, imperfettissimo, che poteva valere un tempo, ma che nelle nuove condizioni dell'industria agricola è divenuto del tutto inadeguato. Perché non ne avete trovato uno nuovo? Avete ceduto al feticismo delle tradizioni, e volete conservare questo vecchio strumento, che non serve allo scopo, e che produce lo sperpero di centinaia di milioni e nulla più.

Credo così di avere esattamente riassunto in poche parole le censure principali che furono esposte dai vari oratori.

Ne esaminerò la consistenza colla massima brevità possibile. La Commissione portò il suo esame sulla legge del 1° marzo 1886, appunto per vedere se il poco felice andamento delle operazioni catastali, fino ad ora verificatosi, potesse attribuirsi ai difetti della legge stessa, e questo esame la condusse ad una convinzione affatto contraria.

Il catasto, come ognuno sa, si riduce a due operazioni essenziali, la formazione della mappa e la stima.

Pochi articoli della legge si riferiscono a queste due operazioni fondamentali, tutte le altre disposizioni non sono di ordine tecnico ma riflettono l'ordinamento amministrativo necessario per fare funzionare regolarmente il catasto e per conservarlo.

Che cosa dice la legge del 1886 riguardo alla formazione delle mappe?

Non posso citare letteralmente a memoria,

le disposizioni della legge, ma ne riassumo lo spirito con tutta esattezza. La legge vuole che si rilevino i terreni suddividendoli in particelle catastali, le quali dovranno essere costituite da una porzione continua di terreno, che sia situata in un medesimo Comune, che appartenga allo stesso possessore e che sia della medesima qualità e classe. Credo non possa darsi un'indicazione più chiara, più semplice, più ristrettiva di questa.

È evidente che non si poteva dire che la particella catastale dovesse essere anche discontinua, che potesse estendersi anche in più Comuni, che non dovesse appartenere allo stesso proprietario. Ma poteva concedersi che non dovesse essere della stessa qualità e classe? Nessuno può certo disconoscere la assoluta inopportunità di riportare in mappa, insieme confusi, il terreno a pascolo roccioso e quello a vigneto, il terreno di primissima feracità, e quello quasi sterile. Nessuno potrebbe tollerare un lavoro catastale tanto imperfetto.

I requisiti chiesti dalla legge rappresentano adunque le condizioni strettamente necessarie per una buona operazione catastale: si potrebbe aggiungerne degli altri, ma toglierne, assolutamente no. E se si esagerò talvolta nel numero delle classi, se si introdussero distinzioni minute, sottili, nella qualificazione dei terreni, non è la legge difettosa, ma difettoso fu l'indirizzo dato alla sua esecuzione.

Veniamo alla stima.

Ecco quanto prescrive la legge:

« Deve fissarsi la rendita imponibile della terra in quella parte del prodotto totale del fondo che rimane netta al proprietario.

« Questa parte si calcolerà valutando la quantità del prodotto ottenuto in media nell'ultimo dodicennio, e sulla base di tre anni di minimo prezzo, compresi nel dodicennio stesso. »

Qualche oratore manifestò l'opinione che convenisse introdurre nella legge criteri di stima diversi. Ne furono enunciati alcuni.

Invece di fare l'indagine del prodotto reale della terra, sarebbe più facile, dicesi, attenersi al dato degli affitti, o forse, basare i calcoli sui dati dei prezzi di compra-vendita dei terreni.

Alla Commissione erano note tali proposte, che erano state anche introdotte in ta-

luno dei disegni di legge anteriori a quello che divenne la legge del 1886.

Ma quanto al dato degli affitti, nessuno può sostenere che esso sia più sicuro, più sincero, più preciso, della constatazione del reddito netto della terra.

Gli affitti sono, bene spesso, conseguenza di una serie d'interessi e di rapporti indiretti, che hanno scarsa relazione con la produzione reale della terra; vi influiscono assai di sovente le circostanze locali e le condizioni personali dei contraenti. Ma questo elemento di giudizio lo si potrebbe trovare dappertutto nell'identica forma, o non rappresenta piuttosto una eccezione?

Non sono diffusissimi in Italia il sistema della coltivazione diretta, e quello della mezzadria?

Negli stessi affitti varie sono le modalità, e ben diverse le risultanze reali fra l'affitto in solo danaro e quello in generi, e quello misto di danaro, generi e mezzadria, che pur vive in moltissime località.

E, soprattutto, grande è la diversità degli effetti contrattuali per le diverse condizioni di garanzia dei contraenti, per la diversa loro responsabilità economica. Ognuno vede l'enorme differenza che passa tra l'affitto stipulato con affittuari benestanti, che danno solida cauzione, e quello convenuto con poveri contadini che nulla posseggono. (*Verissimo!*)

La Commissione non poteva adunque sostituire un elemento di calcolo tanto incerto e vario a quello della legge certo e sicuro, purchè lo si sappia rilevare bene.

Altrettanto deve dirsi delle presunzioni ritraibili dai prezzi di compra-vendita delle terre.

È un dato anche questo che bene spesso ha scarso rapporto con la produzione reale della terra. I prezzi dei terreni derivano soprattutto dalla quantità maggiore o minore di capitale disponibile in un dato territorio agricolo, la quale determina una maggiore o minore richiesta della terra. Un altro fatto agisce potentemente sui prezzi dei fondi, ed è la maggiore o minore facilità degli investimenti mobiliari del capitale, e la loro maggiore o minore sicurezza. Quando la rendita pubblica dava al possessore il 5 e mezzo od il 6 per cento, pochi cercavano l'investita nei terreni; ora che il frutto è ridotto

al 4 per cento, è sperabile che la terra sia più ricercata e cresca di prezzo.

Parimenti se in una Provincia il movimento industriale e commerciale sia largo e sicuro, ivi il capitale trova facile investita e non si volge alla terra, che rimane deprezzata: se manchino quelle investite, non rimane al risparmio che l'impiego in terra, ed il suo valore di conseguenza cresce.

Inoltre gli acquisti di terreno non si fanno unicamente a scopo di impiego di capitale, ma spesso traggono origine da circostanze affatto diverse, come per esempio dalla necessità di acquistare per realizzare dei crediti, dalla convenienza e dal desiderio di arrotondare un podere, o per altre combinazioni sulle quali è inutile fermarsi. In tutti questi casi non si paga il prezzo in base alla produzione della terra, ma a determinarlo concorrono cause del tutto estranee.

**Visocchi.** Sono eccezioni!

**Di Broglio, relatore.** Saranno eccezioni, onorevole Visocchi, ma certo non è eccezione ciò che ho detto prima, che cioè il prezzo della terra dipende specialmente dalla quantità di capitale disponibile che cerca di trovare investita nei fondi. Questa è la determinante più concreta e costante, e l'onorevole Visocchi ben vede che essa non ha nessuna relazione con la produzione dei terreni. Per non tediare la Camera taccio di altra causa influente sui prezzi delle terre, cioè del saggio d'interesse preteso secondo le varie circostanze di tempo e di luogo per la investita dei capitali, ma anche questa è una ragione influentissima sul valore dei fondi, e non ha alcun rapporto con la produzione agricola. Non nego che gli affitti ed i contratti di compra-vendita non possano fornire degli elementi sussidiari di valutazione, ma certo sono meno precisi, meno giusti, meno attendibili della valutazione reale dei prodotti del terreno. La loro sostituzione non avrebbe migliorata, ma peggiorata la legge.

*Voci.* È vero!

**Di Broglio, relatore.** Nemmeno poteva la Commissione introdurre nella legge indicazioni di metodi tecnici, come qualche oratore ha suggerito.

Non è possibile dire per legge al ministro delle finanze: adoperate il tale strumento, usate il tale sistema di misurazione; sono particolari che esorbitano dai confini di una legge e che rientrano nelle facoltà del potere

esecutivo, il quale ha la responsabilità dei mezzi e del modo d'esecuzione; e deve ricorrere a quei sistemi che la scienza e la pratica additano come più appropriati e più opportuni nei riguardi della sollecitudine, dell'economia e dell'esattezza.

Passo alla seconda censura.

Avete acconsentito che si modificasse l'aliquota del 7 per cento, quell'aliquota cioè che era stata oggetto di un contratto con le Province, o, se non si vuol dire contratto, di un impegno morale che forse vale di più (l'ha affermato or ora anche il ministro delle finanze). Avete quindi dato un triste esempio di violazione della legge, e recato un danno alle Province, le quali da questo aumento dell'aliquota risentiranno una diminuzione sensibile dei benefici concessi dalla legge del 1886.

È la censura più grave, non me lo nascondo.

Ma esaminiamola con un po' di equanimità. Io potrei opporre ai miei avversari una difesa, empirica se volete, la quale però se sono giusti, come li credo, deve esercitare una grande influenza sul loro giudizio.

Io prego questi avversari miei, che del resto furono verso di me molto cortesi, di dirmi se data la situazione fatalmente creata colla presentazione del disegno di legge Bosselli-Sonnino, se dato l'ambiente (e mi si permetta di astenermi da certe spiegazioni), se data insomma la situazione reale nella quale ci troviamo, essi si sarebbero davvero assunta la responsabilità di respingere ogni transazione, ogni temperamento.

Io li prego di dirmi sinceramente se con tale ripulsa si sarebbe fatto il vantaggio delle Province.

Nè mi si risponda che questi sono criteri di opportunità: certo lo sono, ma nella vita bisogna essere pratici, occorre riflettere con calma, e senza passioni per quanto giuste, alle conseguenze degli atti, e quando non è possibile altrimenti è necessario adattarsi al male minore. (*È vero!*)

La situazione era ormai pregiudicata; la legge del 1886, tutti lo confessarono anche in questa discussione, era stata gravemente ferita.

La Commissione non era certo responsabile di questo fatto, ma essa non poteva ignorarlo, non poteva disconoscerne le conseguenze

già derivate, doveva vivere sulla terra, non nel mondo lunare. (*Risa*).

Ma la Commissione non si lasciò guidare da questi soli criteri pratici. Anche nello spirito della legge del 1886 essa ha trovato ragioni che consigliavano una transazione equa.

La legge dell'86 stabilisce che al nuovo estimo risultante dal nuovo catasto si sarebbe applicata l'aliquota del 7 per cento, uniforme per tutto il Regno.

Si era in quei tempi assai ottimisti, e si disse che molto probabilmente quell'aliquota sarebbe stata superiore ai bisogni, e che forse dall'imposta fondiaria si sarebbe ricavato quanto giustamente poteva reclamare l'erario con una aliquota minore.

Ma si è però determinato contemporaneamente ed in cifra precisa, quale doveva essere il reddito dell'imposta fondiaria, e lo si è fissato nell'ammontare di cento milioni. Abbiamo adunque nella legge due termini l'uno all'altro collegati, e che devono corrispondersi negli effetti, e cioè, aliquota del 7, e cento milioni di imposta. Ma evidentemente il termine fisso era la somma dei cento milioni, quello subordinato era la misura dell'aliquota. Sarebbero mantenuti il 7 per cento se con questa misura si ottenevano i cento milioni, si sarebbe discesi se l'incasso fosse maggiore e per necessità avrebbero dovuto aumentare tale aliquota se essa non bastava a produrre i cento milioni.

Ora io credo esagerate sia le previsioni fatte dal precedente Gabinetto, sia quelle dell'Amministrazione, delle quali ha parlato testè l'onorevole ministro delle finanze.

Credo, cioè, esagerato il dire che applicando al nuovo estimo l'aliquota del 7 per cento si avrebbe una riduzione dei due quinti dell'imposta attuale; ossia che il reddito dell'imposta sarebbe ridotto dai 100 ai 60 milioni.

Questi calcoli non possono essere esatti perchè mancano ancora elementi sufficienti per determinarli anche con sufficiente approssimazione. Mancano affatto volendo fare una valutazione generale per tutto il Regno, e mancano in buona parte anche per le Province accelerate.

L'onorevole Papa ha portato qui ieri molte cifre relative alla provincia di Brescia, altrettanto è stato fatto dall'onorevole Donati per la provincia di Vicenza e da qualcun al-

tro per altre Province, ma sono tutte valutazioni assai relative e molto incerte. Il calcolo vero non si potrà fare se non quando si conosceranno le tariffe ed i risultati del classamento. Ora le tariffe sono appena compiute in qualche Provincia, ma non sono ancora approvate per nessuna.

Nè basta. La tariffa è uno dei coefficienti dell'estimo; ma altro coefficiente di grande importanza, è quello del classamento dei terreni. Ora fino a che non si conoscerà l'ammontare preciso delle tariffe dei redditi, attribuiti ai vari terreni, secondo le loro varie classi e qualità, e finchè non si conoscano i risultati del classamento è impossibile fare dei calcoli anche sufficientemente esatti.

Però anche ritenendo inesatta ed esagerata la perdita d'imposta valutata dall'Amministrazione finanziaria, per l'applicazione dell'aliquota del 7 per cento, prima alle Province a catasto accelerato, poscia a tutto il regno, non può negarsi che la finanza nazionale non potrebbe reggere nemmeno ad una perdita assai minore.

Diventa quindi giustificata la preoccupazione dei ministri delle finanze, e legittima l'indagine se l'aliquota del 7 per cento sia o no sufficiente ad assicurare il gettito dei cento milioni. E se dalle indagini fatte risultasse provata l'insufficienza della percentuale del 7, il suo aumento sarebbe giustificato dalla stessa legge del 1886.

Qui io sento l'obiezione che si può sollevare, e che non è certo sfuggita alla Commissione.

Sia pure, si dice, che l'Amministrazione delle finanze presuma un reddito minore di 100 milioni; ma non si tratta che di presunzioni incerte; aspettate di vedere i risultati del catasto almeno nella massima parte delle Province; e se le previsioni si verificheranno sarà allora soltanto giustificata la domanda di aumentare l'aliquota. Per ora nulla si sa di certo, esiste un impegno contrattuale colle Province, lo si mantenga.

Nel diritto privato saremmo perfettamente d'accordo; ma qui, o signori, il campo è alquanto diverso.

Qui non giudichiamo interamente ed esclusivamente coi principî del diritto privato; non siamo un tribunale giudiziario, siamo un Corpo politico, viviamo in un ambiente politico, e bisogna sentirne le esigenze, le ne-

cessità, le varie passioni e tendenze, le insidie ed i pericoli. (*Sensazione — Commenti*).

Il timore di un gettito minore di cento milioni non fu sentito dai soli ministri Boselli-Sonnino; esso è condiviso dagli attuali ministri, è affermato con tenacia dall'Amministrazione finanziaria. È naturale quindi che il dubbio penetri in quest'Assemblea, e che essa se ne impressioni, e se il dubbio diventasse convinzione, sarebbe vano il grido, *rovini la finanza nazionale*, ma si applichi l'aliquota del 7 per cento. (*Sensazione*).

Queste furono le considerazioni nostre. Esse ci indussero ad una conclusione che non corrisponde pienamente ai principî del diritto privato, che certamente rappresenta piuttosto una transazione; ma tale transazione ha sufficiente fondamento nelle esigenze del diritto pubblico. Ma soprattutto non può disconoscersi che una tale transazione era assolutamente necessaria per condurre ad una soluzione accettabile una vertenza pericolosissima, la quale diversamente e con molta probabilità, ci avrebbe portati a risultati peggiori.

Noi riconosciamo che con le nostre proposte rechiamo una sensibile diminuzione di vantaggi alle Provincie che hanno chiesto l'acceleramento, e che ne hanno già sostenuto in gran parte gli oneri relativi. Ma ci pare tuttavia che queste proposte apportino alle Provincie stesse un grande beneficio.

Con esse si rimuoverà l'ostacolo vero che ritardò le nuove operazioni censuarie, che impedì finora la sincera esecuzione della legge del 1886.

Sarebbe inutile nascondere, o signori, quello che tutti sentiamo, e cioè che il motivo principale delle incertezze, delle esitazioni, dei lunghi ritardi che si lamentano nelle operazioni catastali dipende dalle inquietudini delle conseguenze finanziarie, dal timore delle forti perdite d'imposta. Qualsiasi ministro rimane titubante davanti a tale timore, e non gli rincesce se si allontani il giorno in cui il dubbio possa diventare certezza.

Ora, o signori, non potrà più onestamente temersi di perdita eccessiva. Se per ottenere una imposta di 100 milioni era necessario coll'aliquota del 7 per cento di avere un reddito imponibile di circa 1,500 milioni, ora coll'aliquota dell'otto, e col decimo che è mantenuto per tutto il Regno, basterà avere un reddito imponibile di 1,150 milioni.

Nessuno può dubitare che un tale reddito sia superiore alla realtà.

Quanto al ritardo che si concederebbe per l'applicazione della nuova aliquota, credo assai facile la giustificazione. La legge fissa, è vero, un termine di 7 anni, ma questo termine era subordinato alla possibilità che la catastazione fosse compiuta.

Questa condizione indispensabile è mancata. Certo molta colpa del ritardo è dovuta al Governo. Ma fra Commissione e Ministero non potevasi impegnare un dibattito sui torti veri o presunti dell'Amministrazione, sulla sua buona fede e sulla sua capacità a condurre le operazioni catastali.

Una dimostrazione precisa in tutto ciò era impedita a noi, come lo fu alle Amministrazioni delle Provincie interessate.

D'altra parte il Governo ci disse: se volete fissare un'epoca precisa, indeclinabile, alla cui scadenza la nuova aliquota debba applicarsi senza alcuna eccezione, voi dovete concedermi una qualche larghezza nel calcolo del tempo che io presumo necessario pel compimento dei lavori.

La Commissione non poteva ragionevolmente rifiutarsi ad una tale esigenza. Avremmo forse potuto indurre il Governo a stabilire delle epoche più brevi, di alcuni mesi, di un anno al più; ma sarebbe stata un'illusione nuova che ci saremmo creata e null'altro. Le necessità del tempo sono inesorabili, quando si colleghino, com'è il caso, alla ristrettezza dei mezzi.

Parlerò ora delle obiezioni fatte dall'onorevole Canzi, della sua proposta che si abbandonino il catasto estimativo e si esiga il tributo fondiario per mezzo di denuncia.

L'onorevole Canzi ha ripetuto ieri con espressione geniale e vivace la sua antica convinzione circa il modo della constatazione della rendita fondiaria. È in lui una convinzione profonda che ha già tenacemente difesa nelle discussioni della legge del 1886.

Egli ce ne ha parlato con eloquio pieno di brio e con vivi colori.

Io debbo prima di tutto ringraziarlo vivamente della estrema cortesia che ebbe verso di me. Accetto il suo elogio come espressione di animo gentile, sento di meritarne ben poca parte, ma pure gliene sono egualmente grati.

Anche per l'onorevole Canzi io avrei per una eccezione pregiudiziale, che subito gli accenno. Crede l'onorevole Canzi, che una ev

luzione così radicale, relativa alla più sicura, alla più solida delle imposte, possa farsi in forma incidentale, quasi di sorpresa, per opera o per proposta di una Commissione che al riguardo non ebbe nessun mandato? Crede che possa esservi un ministro delle finanze che possa accettare così all'improvviso una mutazione tanto profonda e forse tanto pericolosa? La risposta non parmi possa esser dubbia. Ma v'è un'altra obbiezione pure d'ordine pregiudiziale ben più grave e seria.

Non è possibile ricorrere alla constatazione della rendita fondiaria per mezzo di denunce, finché una metà del Regno sia sprovvista del catasto geometrico.

Non vi può essere una garanzia qualunque nelle denunce dei possessori, quando dei loro beni non si conosca non solo la qualità e la potenzialità di reddito, ma nemmeno la natura, l'estensione e la misura.

*Voce.* Ha ragione.

**Di Broglio, relatore.** Tutti sappiamo che dopo trent'anni si discute ancora in Italia se ci sieno 2, 4 o 6 milioni di beni censibili e non censiti. Si sono mutati Governi ed ordinamenti politici, le amministrazioni si sono mutate, si sono fatti studi, si iniziarono ricerche, ma senza alcun frutto soddisfacente.

Credo inutile fermarmi più oltre su questa osservazione positiva, sicura, ma d'indole delicata.

Chiedo piuttosto alla Camera il permesso di aggiungere qualche altra considerazione in merito alla innovazione, della quale l'onorevole Canzi ha portato qui la proposta.

Noi sappiamo già come funzioni in Italia il sistema delle denunce. Lo abbiamo applicato per la imposta sui fabbricati, e non ci era altro mezzo per applicare quella sui redditi mobiliari. Io credo che l'esperienza costante di tali applicazioni non consigli di estendere il metodo ad altre imposte per le quali non se ne abbia la più stretta necessità.

L'onorevole Canzi ha letto ieri alcune parole di un uomo, alla cui autorità tutti dobbiamo piegare il capo, di Quintino Sella.

Io non ho avuto il tempo di verificare quando quelle parole sieno state pronunciate; ma io credo che esse abbiano preceduto un atto dell'onorevole Sella che non sarà dimenticato in questa Camera, quello, cioè, della pubblicazione da lui ordinata dell'elenco di tutti i contribuenti della ricchezza mobile nel Regno e dei redditi per i quali erano rispettivamente tassati.

Fu allora così alta la meraviglia, così profondo lo scandalo per le enormità che si rivelarono nella applicazione della tassa di ricchezza mobile, che né il Sella né altri ministri della finanza ripeterono più tale pubblicazione.

*Voce.* È verissimo!

**Di Broglio, relatore.** È un ricordo anche troppo eloquente.

Abbiamo il metodo della denuncia anche per la imposta sui fabbricati urbani, ma per certe forme speciali, che è inutile ricordi alla Camera, esso si esplica in modo alquanto diverso da quello della ricchezza mobile.

Ebbene io non temo di asserire che per effetto di questo metodo l'imposta sui fabbricati urbani ha preso un adattamento sproporzionato, ingiusto, aristocratico.

Le case abitate dagli artigiani, dai piccoli e medi proprietari, dagli esercenti, sono tassate sul reddito preciso risultante dai contratti d'affitto, e quindi gravatissime dall'imposta; i palazzi grandiosi, le ville signorili si tassano con redditi presunti sempre e in rilevante misura assai minori.

Non parlo di quello che avviene nei piccoli Comuni, nei Comuni di campagna. Qui il fisco si trova in presenza di poveri proprietari di casipole, di casolari di canne e paglia, tutte persone ignare della legge, che non sanno difendersi, che non ne hanno i mezzi, perchè ricorrendo ad un avvocato o ad un notaio, spenderebbero tal volta la metà di quel che vale la loro proprietà. *(Si ride).*

Tutti questi poveri contribuenti firmano degli accomodamenti gravosi, ingiusti, dei quali non conoscono la portata, e l'imposta assume per essi un carattere addirittura odioso. Nè mi si dica che vi sono le Commissioni locali che possono rimediare. Queste in molti luoghi sono costituite da persone di cognizioni limitate, spesso vincolate da rapporti d'interesse con i grossi contribuenti, e si capisce cosa avviene.

Notisi che ben maggiori sarebbero le difficoltà per applicare il sistema delle denunce all'imposta prediale della terra, in confronto della ricchezza mobile e dei fabbricati urbani. Questi si tassano sul dato del numero dei vani, del numero e dell'ampiezza degli appartamenti, dell'ubicazione, della qualità di costruzione, ecc., e le cause di errori gravi sono molto limitate.

Nella ricchezza mobile si procede per indizi spesso meno valevoli, poichè non vi ha altro mezzo. Così avviene che pur troppo la

imposta si converte spesso in tassa d'opinione; così avviene che essa pesa con maggiore aggravio sui piccoli contribuenti, mentre i grossi riescono a nascondere molta parte dei loro redditi.

*Voce.* Ha ragione!

**Di Broglio, relatore.** Ma non si può fare diversamente, e la necessità serve di giustificazione.

Nella stima del reddito della terra le difficoltà sarebbero ben maggiori. Anche i confronti tra fondi vicini possono condurre a giudizi assai ingiusti. Un terreno può produrre il doppio od il triplo d'un altro che gli stia poco distante. Ogni podere è quasi un officio a sè, con diverse condizioni di potenzialità di reddito, di costituzione geologica del terreno, di esigenze di coltivazione.

Nè si tratta di casi accidentali; è invece la condizione quasi generale delle terre, specialmente nei paesi nei quali l'agricoltura è più progredita.

Bisognerà dunque controllare ogni denuncia. Ma il primo controllo è quello della estensione. Occorrerà quindi misurare. Poi verrà quello della produzione, e siccome i dati di ubicazione e di confronto non bastano, così bisognerà constatare sopra luogo le quantità e le qualità dei prodotti.

Ed allora cosa vuol dir ciò? Vuol dire che farete il catasto dopo, invece di farlo prima; ma sarà tutt'uno e per le spese e per il tempo, anzi sarà peggio assai e ve lo dimostro.

Come si compie l'operazione di stima secondo la legge del 1886? Viene prima la Giunta tecnica provinciale la quale fissa in ogni Comune i campioni delle terre secondo le qualità delle coltivazioni e la capacità di produzione.

Poi viene il classatore, il quale è un funzionario che passa rapidamente per il territorio, che non vi contrae conoscenze nè rapporti di qualsiasi sorta. Notate bene i grandi vantaggi di questa dimora passeggera per evitare parzialità o peggio.

Il classatore visita i campioni, esamina i vari terreni, e senza l'impulso di qualsiasi considerazione personale, quasi sempre senza conoscere nemmeno di vista i proprietari, assegna a ciascun terreno il suo posto, e poscia se ne va.

Finalmente la Giunta tecnica con studio generico, senza poter nemmeno sospettare l'incidenza dei suoi giudizi, determina il reddito delle varie classi e qualità dei terreni.

Il risultato di queste operazioni vi dà il nuovo estimo, che risulta accertato per ogni fondo con completa astrazione da qualsiasi considerazione per la persona del proprietario.

Ammesso il sistema della denuncia, e la conseguente necessità dei controlli, si deve invece fare il processo di stima in confronto dei singoli proprietari, e voi intendete subito i grandi pericoli derivanti da questi contratti personali. Ma non basta fare la stima di controllo una volta sola: bisognerà rifarla ad ogni variazione di denuncia; quindi spese periodiche e ripetute di ingegneri e di Commissioni. Altro che economia!

Aggiungasi che per forza di cose le maggiori diversità saranno inevitabili nelle denunce, tra regione e regione, tra provincia e provincia, e persino nel territorio di uno stesso Comune. E ciò anche senza mala fede dei contribuenti, e per solo effetto delle diversissime condizioni nelle quali si svolge l'industria agricola.

Dove avete i fitti fissi in denaro, dove avete misurata la più piccola particella di territorio ivi le denunce sono facili, ed il controllo certo, rigido, inesorabile.

*Voce.* È verissimo!

**Di Broglio, relatore.** Nei paesi invece dove non avete nemmeno il catasto geometrico, ossia in metà d'Italia; laddove i terreni sono lavorati direttamente dai proprietari, le difficoltà della denuncia sono gravissime anche nella maggior buona fede del proprietario. Son ben pochi i proprietari istruiti che conoscano esattamente il reddito netto dei loro fondi; figuratevi cosa ne sanno i due milioni e forse più di proprietari analfabeti che lavorano il loro poderetto, il loro campicello colle proprie mani!

E in queste condizioni dell'industria agricola quale controllo avrete? Quello solo che vi è fornito dal catasto, cioè la misura prima poscia la stima mediante l'analisi delle varie produzioni, e della loro quantità. Lo ripeto fare dopo e ripetutamente, quello che col catasto si fa prima ed una volta sola!

*Voce.* Giustissimo!

**Di Broglio relatore.** Nella mezzadria ad un dipresso ci troviamo nelle medesime difficoltà e condizioni.

La vera e sicura conseguenza del sistema delle denunce sarebbe adunque quella di far pagare con tutta esattezza, con tutta rigidità

in alcune località e per i proprietari piccoli, deboli, che non sanno fare i loro conti, che non sanno difendersi o che non possono difendersi per mancanza di mezzi. Per contro grandi probabilità di errori e di frodi dove il territorio non è misurato, dove sono estesissime le proprietà e l'industria agricola si svolge con sistemi che rendono difficile il controllo dei redditi e delle spese. (*Sensazione*).

Ometto di dirvi le molestie, le perdite di tempo, le spese per i continui dibattiti cogli agenti fiscali, i pericoli in vario senso derivanti da tali dibattiti.

Qui mi fermo, sembrandomi di aver detto quanto basta per giustificare l'operato della Commissione e le sue proposte.

Mi riassumerò in brevissime parole:

La legge del 1886 accogliendo il concorde giudizio degli uomini di scienza e di Governo e dando piena ragione al sentimento delle varie popolazioni, riconobbe solennemente che, la più larga, e la più gravosa delle nostre imposte, è male distribuita e sproporzionatamente divisa fra i vari contribuenti: essa ha sancito i modi ed i tempi per riparare ad una tale ingiustizia.

La sospensione di quella legge si risolveva nel mantenere per un tempo indefinito uno stato di cose, che erasi riconosciuto ingiusto e contrario non solo ai principi dello Statuto, ma anche alle norme più elementari della giustizia civile.

Era dunque naturale che si manifestasse contro la relativa proposta un fortissimo sentimento di vivissima resistenza e di ripulsa, chè le ingiustizie in materia d'imposte sono le più largamente sentite e le più odiose.

Era per tal fatto prossimo il risveglio di una antitesi dolorosa tra le varie Provincie d'Italia, e già si riaccendeva aspra ed acutissima una disputa che avrebbe turbata l'unità morale della patria.

La vostra Commissione ha creduto che fosse opera patriottica il prestarsi a soffocare prontamente il pericoloso dissidio, prima che, allargandosi, avesse prodotto lunghi e forse irrimediabili danni: essa accolse il temperamento che vi sta dinnanzi, essendole apparso giustificato da una equa interpretazione della legge, nella sua esplicazione politica, e tale da tranquillizzare completamente quelle inquietudini per la finanza che erano state

causa principalissima della inesecuzione della legge del 1886.

La Commissione riconosce che la sua proposta costituisce un termine medio tra le esigenze dello stretto diritto e le necessità della finanza.

Riconosciamo inoltre che, per molte Provincie, quel temperamento rappresenta un sacrificio sensibile; ma crediamo che tale nuovo sacrificio possa ancora trovar posto nella lunga via di più pungenti sacrifici, già percorsa dal popolo italiano.

Sopra tutto parve alla nostra coscienza che anche in questa questione, ultima, ma potente, dovesse udirsi la voce della patria, ed a tal voce abbiamo obbedito! (*Bravo! Bene! — Vive approvazioni*).

**Presidente.** Veniamo ora allo svolgimento degli ordini del giorno. Primo è quello firmato dagli onorevoli deputati Bonacci, Colombo Giuseppe, Maggiorino Ferraris, Dal Verme, Luzzati Ippolito, Tondi, Rava, Frola, Stelluti-Scala, Romano, Ed. Daneo, Schiratti, Minelli, Cappelli, Del Balzo, Frascara, Fusco, Fasce, Rizzetti, Dari, Ferrero di Cambiano, che è così concepito:

« La Camera invita il Ministero a presentare i provvedimenti necessari a dare esecuzione all'articolo 8 della legge 1° marzo 1886 per determinare gli effetti giuridici del catasto e le riforme occorrenti a tal fine nella legislazione civile. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzati Ippolito incaricato di svolgere quest'ordine del giorno.

**Luzzati Ippolito.** Onorevoli colleghi, sono dolente che non si trovi in quest'aula l'onorevole Bonacci, primo firmatario dell'ordine del giorno, che avrò l'onore di svolgere.

Voi avreste potuto apprendere dalla sua sapiente ed efficace parola, assai meglio che non dalla mia, quali siano le ragioni per cui vi abbiamo quell'ordine del giorno proposto.

Sostituirò, come mi sarà possibile, il mio illustre collega, raccomandandomi all'indulgenza vostra.

Dichiaro francamente che sono favorevole al principio del disegno di legge che ci sta dinnanzi.

In linea strettamente giuridica, non credo che si possa parlare di veri contratti avvenuti fra lo Stato e le Provincie a catasto accelerato. Quanti pretendono ad una efficacia contrattuale degli accordi intervenuti, esternano

secondo me, un concetto poco fondato in diritto, perchè la materia delle imposte non può andar soggetta al diritto contrattuale, nè lo Stato può alienare il suo *jus imperii*.

Ciò ha osservato egregiamente l'onorevole ministro. Egli però ha anche detto (ed io mi associo completamente a lui) che vi è pure un diritto d'equità il quale s'impone nell'interpretazione di qualsiasi accordo. Ed invero l'equità ha molta parte nel nostro diritto civile del quale ispira molte disposizioni. Il principio d'equità deve anzi essere custodito gelosamente dallo Stato nei suoi rapporti coi cittadini, come elemento di pace sociale.

In base a tali considerazioni di equità, io accetto i temperamenti che la Commissione propone al progetto degli onorevoli Boselli e Sonnino.

Ciò premesso, per metter fuori di questione le mie tendenze riguardo al progetto in esame, volendo ragionare brevemente delle sue attinenze colle altre parti della legge del 1º marzo 1886, non so nascondervi il timore che esso abbia per effetto di lasciar continuare un sistema di applicazione di quella legge, che la stessa odierna discussione ha dimostrato non perfettamente conforme allo spirito della legge stessa. Appena sanzionata quella legge, fu quasi prima cura (mi sia permesso di dirlo) di chi fu chiamato ad eseguirla, di dimenticarne gli scopi principali. E si è a questa dimenticanza che dobbiamo principalmente se oggi ci troviamo a discutere intorno alla condizione delle Provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori.

Se in queste Provincie si dovettero fare e rifare le mappe, quantunque per molte fra esse le mappe fossero state dichiarate servibili, egli è unicamente perchè, avendosi una vaga, lontana nozione, e non approfondita, della necessità di far servire i lavori geometrici ad un futuro intento giuridico, si esagerò l'importanza dei requisiti d'esattezza nelle mappe esistenti ed in quelle da farsi, ed in mancanza di un criterio esatto su questo argomento, si andò nella ricerca dell'esattezza delle operazioni geometriche, a vere esagerazioni che determinarono l'attuale stato di cose.

A conferma di questa mia proposizione tolieri la Camera che io legga le parole dettate dal generale Ferrero, nella sua relazione del 1889, a nome della Giunta superiore del

Catasto, intorno alle operazioni catastali, allora quando si era sollevata una agitazione in tutta Italia, perchè si presentasse alla discussione del Parlamento la legge riservata dall'articolo 8 della legge dell'86.

Il generale Ferrero diceva:

« Le condizioni capaci di rivestire un catasto della dignità probatoria sono:

a) La precisione scientifica dei metodi di rilevamento e la conservazione degli elementi geometrici atti a ricostituire i confini delle proprietà distrutti dal tempo e dalla malizia;

b) Le formalità d'indole giuridica aventi per scopo di constatare la legittima pertinenza della proprietà;

c) La regolare e continua conservazione del catasto stesso.

« L'esperienza dimostra che nei grandicasti europei queste condizioni non furono tutte soddisfatte, ma dagli uni e dagli altri si possono prendere elementi di grandissima utilità. Ed è appunto per questo che il presidente della Giunta superiore ha preso sul luogo cognizione dei catasti stranieri più accreditati, ed ha raccolto tutte le migliori disposizioni che li riguardano, completandole, specialmente per la parte geometrica, con quei perfezionamenti tecnici, che i progressi recentissimi della scienza rendono possibili.

« Per tal modo, si è in grado di dare ai lavori, per la formazione delle nuove mappe, tale indirizzo, da permettere la trasformazione del catasto in probatorio, quando siano emanate le disposizioni legislative all'uopo necessarie. »

Questo diceva il generale Ferrero, e questi suoi concetti, che mi sembrano erronei, tradusse in quella eccessiva precisione delle mappe, che fu poc'anzi opportunamente combattuta dall'onorevole Colombo, altro tecnico distintissimo.

Dissi che i concetti dell'illustre geodeta sono errati. E tali son veramente dal punto di vista e della storia del diritto, e della logica del diritto. Dal punto di vista della storia del diritto, il Ferrero errava allora quando desumeva la necessità di una precisione assoluta delle mappe dall'esempio dei catasti tedeschi. Per questi catasti richiedonsi mappe dotate di grande esattezza, perchè rispondono ad uno stato di diritto già previamente accertato. La Camera m'insegna come in Germania da antichissimo tempo

funzionino i registri tavolari, nei quali la proprietà è esattamente descritta e accertata. Colà, quindi, allorché si tratta di formare le mappe, si rende necessaria la massima precisione di corrispondenza fra il diritto attestato dai registri e le mappe che debbono graficamente rappresentarlo.

Ma dove tutto, in linea giuridica e dal punto di vista dell'accertamento della proprietà, è da farsi, come presso di noi, per verità non si comprende come si possa parlare di precisione di mappe.

Che cosa può essere questa precisione nel constatare uno stato di fatto, quando è incerto il diritto che al fatto si riferisce? Si constata oggi, con una supposta grande precisione, uno stato di fatto di fronte al possessore. Ma siccome non è giuridicamente certo il diritto che corrisponda a quello stato di fatto, il solo presentarsi del vero proprietario toglie ogni importanza alla grande esattezza della precedente constatazione di fatto.

Ecco come e perchè il generale Ferrero abbia errato profondamente nell'affermare e ritenere che bastasse fare una mappa precisa ed esatta per poter avere un catasto giuridico. Quell'eccessiva esigenza di esattezza nelle mappe fu causa, specialmente per le Province del Lombardo-Veneto, delle lamentate delusioni.

Ma quest'esempio di quanto avvenne riguardo alle mappe del Lombardo-Veneto, dovrebbe servirci di ammaestramento.

Io speravo che dal presente disegno di legge dovesse trasparire la convinzione e non essere possibile scompagnare l'uno dall'altro gli elementi costitutivi di un catasto. E confesso in proposito francamente, che fu con meraviglia che io ho udito testè l'onorevole ministro delle finanze, se pure non ho frainteso le sue parole, dire che di catasto giuridico è prematuro parlare, e che il catasto tributario prepara la via al catasto probatorio.

**Branca, ministro delle finanze.** Non ho detto questo.

**Maggiorino Ferraris.** Disse l'opposto, cioè, che il catasto tecnico aveva preparato la base al probatorio.

**Luzzati Ippolito.** La ringrazio della spiegazione. E mi dichiaro ben lieto che l'onorevole ministro si trovi in quell'ordine scientifico di principii che si andò spiegando intorno ai catasti moderni. Perchè i catastologi

moderni ritengono tutti che un catasto non può riuscire che quello che fin da principio dell'operazione si stabilisce che debba essere; che è vana la speranza di poter in progresso dell'esercizio di un catasto aggiungere effetto giuridico più completo ad effetto giuridico meno completo; che se un catasto non constata che uno stato di fatto, per giungere allo stato di diritto bisogna rifarlo interamente.

Se, come pare, l'onorevole ministro è in quest'ordine d'idee, sono lieto, dico, di prenderne atto. Ne è prima conseguenza la speranza che egli voglia accettare l'ordine del giorno che abbiamo avuto l'onore di proporre, e, presentando il quale, io mi son trovato in così buona ed autorevole compagnia.

Ma anche in questa ipotesi, io troverei qualcosa a ridire al disegno di legge, che ci sta dinanzi, in quanto temo come ho già osservato che sanzioni la continuazione di uno stato di cose che non merita approvazione, anche dal punto di vista delle operazioni dirette a scopo tributario.

Abbiamo udito testè l'onorevole relatore dire che il procedimento, che si segue, è quanto di meglio si può immaginare per le esigenze della constatazione del reddito, allo scopo nell'applicazione della imposta. Abbiamo inteso l'onorevole relatore dire che assolutamente nessun altro miglioramento è possibile nel processo estimativo adottato per l'applicazione della legge del 1886.

Ebbene, mi sia permesso di fare qualche riserva su quanto ha detto il relatore.

Come può l'onorevole relatore giustificare, ad esempio, quella straordinaria minutezza di operazioni, che si nota generalmente anche nel processo dell'estimo?

Una disposizione di legge stabilisce il modo, in cui le Giunte tecniche sono formate, e come debbono funzionare.

Dal modo di funzionamento di queste Giunte si può dedurre che, se si continua coi metodi adottati, il catasto, opera per se stessa lunghissima, non potrà avere applicazione in Italia, nemmeno nel termine dei trenta o quaranta anni, ai quali accennò l'onorevole Canzi.

Che cosa si può dire infatti di un sistema, che permise ad una Giunta tecnica di stabilire, come è effettivamente accaduto, per un solo Comune amministrativo, ben 65 qualitative di coltivazioni diverse, sottodistinte

alla loro volta in 5 classi per qualità? Che cosa dire di un sistema di accertamento del reddito, che permette così ad un classatore l'applicazione di 325 articoli di tariffa, in un solo Comune? Io domando: è questo uno stato di cose tollerabile? È uno stato di cose logico? È desso conciliabile coi fini di una vera perequazione, che dovrebbe principalmente ottenersi con la rapidità dei procedimenti?

Nè si dica che il vizio stia nel regolamento e non nella legge.

Il vizio sta, a mio avviso, in quella disposizione della legge che stabilisce il modo di formazione delle Giunte tecniche.

L'opera delle Giunte tecniche non è, infatti, sempre disinteressata, poichè gli ingegneri di queste Giunte hanno il loro onorario calcolato a diarie ed a chilometri. Essi hanno un certo interesse ad aumentare le operazioni per aumentare i proventi. Tutti, dal più al meno, sappiamo quanto la nomina a quella carica sia presso i Consigli provinciali sollecitata, perchè ad essa va annessa una retribuzione molto larga, in compenso di una opera non molto difficile.

Ma frattanto quali sono e possono essere le conseguenze del modo in cui ora si procede all'estimo? Senza entrare nella grande questione della scelta del metodo migliore di ripartizione dell'imposta, in proposito, mi permetterò tuttavia di esporre qualche breve considerazione.

Ieri l'onorevole Canzi osservava benissimo come col sistema dell'estimo diretto lo stato di cose constatato oggi, essendo destinato a trovare un'applicazione fra 30 o 40 anni, non rappresenterà più, al momento di quell'applicazione, lo stato di cose constatato, nè per lo stato delle culture, nè pei valori delle produzioni, nè per gli altri elementi costituenti la base di una tassazione.

E se questo è, ed è senza dubbio, come si può sostenere che il sistema dell'estimo sia più esatto che non quello delle denunce?

Il sistema delle denunce si presta a revisioni biennali o quinquennali, a brevi intervalli insomma, e segue l'andamento della produzione dei fondi, e segue da vicino tutti i miglioramenti della proprietà fondiaria, e le sue modificazioni. Nel campo adunque, delle garanzie di un'esattezza costante, esso sembra da preferirsi a quello dell'estimo.

Ma il mio egregio amico, l'onorevole Di

Broglia ha creduto di opporre una pregiudiziale all'onorevole Canzi propugnatore del sistema delle denunce. Bisogna fare, egli disse, ad ogni modo un catasto geometrico ed estimativo il quale serva a controllare le denunce, per evitare le frodi.

E chi potrebbe negare la necessità, in ogni caso, di formare un catasto? Esso è necessario anche indipendentemente da qualunque intento tributario, per gli scopi civili. Ma appunto questo catasto geometrico che deve in ogni caso esser fatto, servirebbe benissimo a controllare le denunce. E potrebbe essere sufficiente, per l'accertamento del reddito con quell'approssimazione che può logicamente richiedersi in simile argomento, riguardo al quale la ricerca della verità assoluta non può condurre che ad un inutile sperpero di tempo e di denaro.

Nè mi sembra ammissibile quanto fu ricordato dall'onorevole Di Broglia nella sua relazione e poco fa in quest'Aula, intorno ai pericoli che, riguardo alle denunce dei redditi fondiari, si possano verificare gli inconvenienti delle denunce dei redditi per l'imposta di ricchezza mobile. La facilità del controllo sarebbe di gran lunga maggiore. Ed anzi, sarebbe sempre un grande freno alla frode nelle denunce da parte del contribuente, lo stesso controllo del proprietario vicino.

Insomma, io ho tendenza a ritenere che meglio che non il sistema dello estimo diretto, possa provvedere ad una equa ripartizione del tributo fondiario il sistema delle denunce. Esso non potrebbe, s'intende, stare da sè solo, ma dovrebbe avere base e controllo in quel catasto geometrico, che deve essere ad ogni modo, in ogni caso, compiuto.

Ritornando alle Giunte tecniche, mi sia permesso di soggiungere come una modificazione al modo della loro composizione quale è per legge stabilito, toglierebbe la ragione ad un sospetto manifestato nella relazione dall'onorevole Boselli, di una troppo grande influenza del sentimento dell'interesse locale sui risultati dell'opera loro.

Io non voglio dilungarmi su questo argomento, quantunque le difese che delle Giunte tecniche son svolte nella relazione Di Broglia non valgono certo a dissipare l'impressione che, ad avvalorare le affermazioni della relazione ministeriale, si ricava dalle dichia-

razioni ripetute dalla Giunta superiore del catasto.

Avrei desiderato anche da questo punto di vista, che la legge fosse stata, quanto alla composizione delle Giunte tecniche, modificata.

Il disegno di legge che abbiamo sott'occhio, attenua le preoccupazioni che il ministro delle finanze giustamente aveva intorno agli effetti dell'applicazione dell'aliquota del 7 per cento al reddito che sarà accertato. E da questo punto di vista il disegno di legge mi sembra da approvarsi.

Esso attenua quelle preoccupazioni, ma non le sopprime.

Ed io mi permetto di manifestare il timore che quanto fosse per mancare come provento d'imposta per l'applicazione della nuova aliquota, si possa, per le nuove disposizioni proposte, cercare in un altro espediente, che potrebbe mettere in forse l'opera stessa della perequazione generale.

Lo espediente potrebbe trovare una base nella nuova redazione della prima parte dell'articolo 47, che mi sembra addirittura pericolosa per le Provincie che non hanno ancora il catasto in via di formazione.

L'articolo 47 del disegno di legge modifica l'antico articolo 47 della legge del 1886 in questo senso: che mentre nelle Provincie a catasto accelerato si continueranno i lavori senza interruzione, altrove, le operazioni saranno intraprese e condotte a termine per ogni singola Provincia, e dovranno farsi simultaneamente soltanto in quel numero di Provincie per le quali la spesa complessiva corrisponda ai mezzi provvisti dai bilanci annuali dello Stato. (*Interruzione*).

Il pericolo in questo consiste: che siccome l'articolo 47 della legge 1° marzo 1886 stabiliva che il catasto dovesse iniziarsi e continuarsi contemporaneamente in tutti i compartimenti del Regno, per quanto fosse vero che stava nell'arbitrio del Governo lo stabilire gli stanziamenti annuali, si aveva tuttavia nell'obbligo della contemporaneità dei lavori in tutti i compartimenti, la garanzia di stanziamenti seri.

Ora, invece, per la nuova disposizione dell'articolo 47, gli stanziamenti in bilancio non dipendono più dall'andamento dei lavori, ma l'esistenza stessa dei lavori è fatta dipendere dagli stanziamenti in bilancio.

Sicchè, se mai un Ministero credesse di

non far stanziamenti per la continuazione dei lavori catastali, i lavori sarebbero per necessità interrotti, e la sperata perequazione del tributo andrebbe frustrata. L'articolo 42, nella nuova forma, può avvalorare il dubbio che il presente disegno di legge sia diretto a solo vantaggio delle Provincie a catasto accelerato.

Ma ciò non è, ciò non può essere, perchè la perequazione del tributo fondiario è antica aspirazione di tutti gli italiani.

Non è esatto quanto fu detto e ripetuto che le Provincie veramente interessate alla perequazione sieno quelle soltanto che hanno dimostrato di esserlo col domandare l'acceleramento dei lavori. Quella proposizione racchiude un grave errore di logica.

Di fronte all'obbligo dell'imposte non stanno Provincie, ma stanno i cittadini, e quella sperequazione che non si dimostri per avventura fra Provincia e Provincia può sussistere benissimo nell'interno della Provincia fra contribuente e contribuente. (*Interruzioni dell'onorevole Colajanni*).

Ecco perchè si deve volere che la legge del 1886 abbia una applicazione generale, e che dalla odierna legge si dissipi ogni dubbio che essa sanzioni un privilegio per le Provincie a catasto accelerato, escludendo ogni sospetto che essa possa in alcun modo pregiudicare il principio della perequazione generale.

Ed ecco perchè io mi propongo di presentare alla Camera un emendamento alla prima parte dell'articolo 47.

E m'affretto alla fine.

Ho detto che a mio giudizio questa legge non contiene un coordinamento fra i vari ordini di intenti ai quali fu ispirata la legge del 1886.

Nessun cenno, ad esempio, dell'effetto giuridico del catasto.

Trovo bensì nell'articolo 29 all'ultimo capoverso una disposizione che mira lontanamente a quell'effetto.

« Le mappe, in esso è detto, potranno esser pubblicate anche prima della formazione delle tariffe per gli effetti della legge di cui articolo 8. »

E l'onorevole Colombo ha poco fa indicato un'applicazione possibile di questo disposto di legge e con la sua autorità ha confermato quanto persone assai meno autorevoli di lui da anni andavano dicendo: che

cioè, la formazione del catasto giuridico non può ritardare di un minuto l'opera a scopo tributario.

Ma è quella dell'ultimo capoverso dell'articolo 29 l'unica allusione che si trovi nella legge, al sodisfacimento di quella grande aspirazione della proprietà fondiaria italiana, che è la formazione di un catasto giuridico.

Io mi sarei aspettato dalla Commissione che esaminò il disegno di legge la proposta di un ordine del giorno suo diretto a richiamare il Governo all'osservanza dell'articolo 8 della legge 1° marzo 1886, al sodisfacimento, cioè, dell'impegno solennemente assunto per l'accertamento giuridico della proprietà fondiaria.

Dichiaro in proposito francamente che, associandomi ai principii di questa legge, specialmente nel senso di assicurare alle Provincie a catasto accelerato una garanzia di prossimi disgravi d'imposta, io desidero ed auguro che questo vantaggio non sia assicurato a prezzo di un fatto dannosissimo: quello di una specie di implicita rinunzia, che il silenzio, in questa occasione, sembrerebbe giustificare, al diritto di volere stabiliti anche gli effetti giuridici del catasto.

E voi, onorevoli colleghi, mi insegnate quale importanza debba avere una legge che miri a quello scopo, di fronte alle tristi condizioni in cui versa la nostra proprietà immobiliare, afflitta da 28,000 fitti in media all'anno, per solo effetto delle incertezze nelle sue condizioni di diritto e di fatto. Incertezze che non saranno tolte mai, se alle nuove opere catastali non daremo come effetto giuridico la deduzione della prova della proprietà.

E le immense difficoltà del credito fondiario non provengono forse nella maggior parte dalla mancanza della possibilità di provare il diritto di proprietà? Per godere del credito fondiario i proprietari debbono dare nientemeno che la prova trentennaria del loro diritto e del loro possesso. E ciò mentre assistiamo alle grandi trasformazioni nel diritto intorno alla proprietà mobiliare, e vediamo le sostanze delle persone così dette privilegiate, delle donne e dei minorenni, per qualunque genere di rapporti giuridici purchè d'indole commerciale, esposte alle eventualità, che l'esperienza rivelò non peri-

colose, della prescrizione quinquennale e decennale.

La proprietà fondiaria è invece avvinta ancora oggidi a quella prescrizione trentennale, che ha le radici nel diritto romano, mentre telegrafo e ferrovie abbreviando, a dir così, le ragioni dello spazio, ci imposero di abbreviare anche le ragioni del tempo nel regolamento legislativo di molti rapporti fra cittadini.

Lo accertamento giuridico della proprietà immobiliare s'impone adunque come una necessità. Esso dovrà condurci ad aver più facile il credito a vantaggio dell'agricoltura. Esso sopprimerà una causa d'inferiorità della nostra proprietà immobiliare, di fronte al diritto immobiliare di quasi tutto il mondo civile. E dico di quasi tutto il mondo civile, perchè quasi dappertutto si ha ormai la prova della proprietà immobiliare nelle risultanze di un pubblico registro.

L'Austria, la Germania, la Russia, l'Ungheria, la Svizzera, la Dalmazia, e, fuori d'Europa, l'Australia, la Tunisia e l'Algeria, e molti altri paesi, hanno ormai il titolo pubblico e probante della proprietà immobiliare. E l'esempio della Francia è anche più concludente. Quivi si sta per intraprendere la revisione del catasto, e la Commissione che fu incaricata degli studi occorrenti, conchiuse dovere la grande opera essere principalmente diretta a creare il gran libro della proprietà fondiaria. Con questo intento, si cominceranno in Francia i lavori che sopprimeranno quel catasto napoleonico di cui quello che si sta facendo presso di noi, se non si provvede finchè ne è tempo, riproduce tutti gli errori, e dividerà, per inevitabile conseguenza, le sorti.

Non dimentichiamo che la legge del 1886 proclamò come primo scopo della catastazione l'accertamento delle proprietà immobiliari e la tenuta in evidenza delle loro mutazioni: l'applicazione cioè del seguente principio che è frutto di esperienza secolare in materia di catasti: essere un catasto ridotto facilmente allo stato di cosa inutile, quando non abbia base giuridica, quando cioè non abbia garanzia di conservazione nello stato e nelle mutazioni della proprietà, come diritto.

Pensiamo che un catasto non è un'opera che si possa rinnovare due volte in un secolo. Che un'opera che costa tanto tempo e

tanta spesa, non può ripetersi se non dopo il succedersi di parecchie generazioni.

Ricordo che un autore che fece studi profondi intorno a questo argomento, il Noizet, scriveva trent'anni fa, che il catasto Rabbini, incominciato in Piemonte nel 1854 o 1855 ed i cui procedimenti sono in parte imitati nella formazione del catasto italiano, era l'unico catasto ordinato da mezzo secolo in Europa, che non avesse base giuridica, e non fosse diretto principalmente a scopo giuridico.

Eliminiamo questa causa d'inferiorità per la nostra proprietà immobiliare. Pensiamo che la sola proprietà immobiliare rustica rappresenta oltre la metà di tutta la ricchezza nazionale, e diamole un assetto sicuro, che permetta il suo razionale sviluppo economico, col miglioramento e lo sviluppo dell'agricoltura.

La legge del 1886 riservò ad altra legge la determinazione degli effetti giuridici del catasto ordinato, e ciò fu gran danno, perchè l'intento giuridico servi, come credo aver dimostrato, ad un'esagerata quanto inutile precisione di certi provvedimenti, senza mirare ad alcuno scopo seriamente utile.

Non si erano allora compiuti gli studi, affermò il relatore della legge del 1886, l'onorevole Messedaglia, per gli scopi giuridici. Però si gettò nell'ordinata delimitazione e terminazione dei fondi, la base del futuro effetto giuridico.

Ma ora gli studi sono fatti, in Italia, a quello scopo, e con una certa ampiezza.

Citerò la relazione dell'onorevole Frola, a nome della Sotto-giunta per la formazione del regolamento sull'imposta fondiaria, e la cito a titolo di lode, perchè dimostra la solerzia dimostrata nel preparare la legge votata dall'articolo 8 della legge del 1886.

Citerò i lavori preparati dal nostro stesso guardasigilli, che con rammarico non vedo ora a quel posto, trattandosi di un argomento che direttamente lo interessa. Citerò i lavori di una Commissione nominata dall'onorevole Bonacci, quando era guardasigilli; Commissione di cui faceva parte autorevole l'attuale ministro dell'istruzione pubblica, e di cui era presidente il compianto senatore Eula.

Questa Commissione stabilì i principii fondamentali di un disegno di legge, dopo lunghi e maturi studi fatti in concorso di agenti catastali, coordinando il concetto giuridico alle operazioni catastali geometriche.

Citerò finalmente un documento che ha pure grande autorità per il valore della Commissione parlamentare di cui emanò, e della quale io era modestissimo elemento, la relazione che io ebbi l'onore di presentare sul disegno di legge d'iniziativa parlamentare, a cui alluse poco fa l'onorevole ministro delle finanze.

Un paese civile non può accingersi a fare un catasto secondo i principii moderni, senza prefiggersi lo scopo principalissimo di dare alla proprietà immobiliare un pubblico titolo di prova. Ed allorquando il ministro delle finanze mi dice che il progetto allestito dall'iniziativa parlamentare è di gran mole, io non posso che augurarmi che egli si metta d'accordo col suo onorevole collega della grazia e giustizia per presentarcene uno, se vuoi, più breve, ma che tenda a quello stesso scopo, di dare alla proprietà fondiaria la sua prova giuridica.

Quello scopo s'impone.

In Italia, malgrado le grandi ed ardite riforme legislative del 1866 intorno al diritto ipotecario, accadono fatti stranissimi davanti ai tribunali, per la mancanza appunto dei catasti giuridici. Lo stato delle ipoteche si ricerca spesso invano sui registri ipotecari. Spesso si ricorre a perizia per determinare i fondi sui quali l'ipoteca è iscritta. Conosco di peggio: conosco un caso di ammissione da parte di una Corte d'appello di una prova testimoniale, per stabilire l'estensione di una ipoteca. È un grave errore giuridico; ma esso prova in quali condizioni giuridiche versì la proprietà fondiaria.

Che ne è, in queste circostanze, dei principii della pubblicità e della specialità delle ipoteche? E dove va il credito fondiario?

**Colajanni Napoleone.** Dove è andato quello di Napoli.

**Luzzati Ippolito.** Concludo: vi è dissenso sul costo del catasto in via di formazione.

L'onorevole Colombo, nel suo discorso di oggi, dimostrava come, modificando i sistemi di procedimento, si possa ridurre notevolmente la spesa del catasto.

Intanto io noto che superiamo già la spesa di 50 milioni; che si è, si e no, ad un quinto di lavoro fatto per tutta Italia; e che moltiplicando 50 per 5 si hanno 250 milioni. Siccome è mia profonda convinzione che, se il catasto non avrà base giuridica, sarà sempre da rifare, ad esempio di catasti italiani e

stranieri che non furono mai stabili quando loro mancò la parte giuridica; se mai l'opera dovesse continuare come fu incominciata, se cioè non si provvedesse subito all'effetto giuridico del catasto, ma questo dovesse essere soltanto diretto ad uno scopo tributario, io proporrei che se ne risparmiasse la spesa, ripartendo la rendita della somma che dovrebbe essere destinata a compimento dell'opera, a sgravare i contingenti delle Province più aggravate.

Sarebbe un mezzo pronto e facile per far tacere le giuste lagnanze di molti contribuenti.

Ma, oramai, l'opera della catastazione deve essere condotta a compimento e l'onorevole Canzi disse benissimo che siamo ancora in tempo per farne un'opera seria, utile, duratura, feconda di benefici effetti economici e tributari.

Portiamo cure più razionali ed efficaci a quest'opera, che fu così giustamente detta opera di civiltà. Pensiamo che il primo scopo dell'opera stessa dev'essere di dare la sicurezza del proprio diritto al proprietario di immobili.

Noi deputati, che siamo e dobbiamo essere i giudici dei veri interessi economici del paese, non ci lasciamo sedurre dalla considerazione d'interessi momentanei, quando la esclusiva preoccupazione di questi interessi può pregiudicare e rendere impossibili vantaggi maggiori, più sicuri, più elevati.

Secondo me, primo diritto del cittadino è di avere la sicurezza giuridica della sua proprietà. L'imposta non è che un incidente della proprietà. La sicurezza dei diritti ne facilita la giusta applicazione.

Ad ogni modo, essendo noi, rispetto alla catastazione, e per virtù della legge del 1886, in uno stato di diritto e di fatto, che permette di congiungere l'uno scopo con l'altro, il giuridico ed il tributario, è nostro dovere di mirare costantemente al duplice intento per avvisare all'unità dei mezzi coi quali raggiungerli entrambi, e perchè non accada che uno scopo sia sacrificato all'altro, e, come pur troppo accadrebbe inevitabilmente quando non si provvedesse con sollecitudine, il più importante a quello che lo è meno.

In tal modo, noi faremo cosa degna d'Italia, che fu la patria del diritto. Ma se non si provvederà, mi duole il doverlo predire, non risolveremo nemmeno il problema della pe-

requazione, perchè la formazione del catasto sarà stata opera vana. Avremo il dolore di dover ritornare a ricercare elementi di perequazione tributaria con disegni di legge così detti di perequazione, ma che di questo scopo non avranno che il nome, perchè non riusciranno forse che a creare nuove forme d'ingiustizie. (*Benissimo! — Approvazioni!*).

**Presidente.** Viene ora l'ordine del giorno degli onorevoli Colombo-Quattrofrati, Cottafavi, Menafoglio e Pini, che leggo alla Camera:

« La Camera invita il ministro delle finanze a presentare di concerto col ministro guardasigilli, al riaprirsi dei lavori parlamentari, un disegno di legge inteso a creare in base al catasto in via di formazione la prova giuridica della proprietà. »

L'onorevole Colombo-Quattrofrati ha facoltà di svolgerlo.

**Colombo-Quattrofrati.** Apprezzando il giusto desiderio della Camera di condurre a termine una discussione, che, oramai, si è svolta largamente sotto ogni aspetto, rinunzio a fare un discorso (*Bravo!*), e mi limiterò a due parole di spiegazione del mio ordine del giorno.

Discutere della necessità di un catasto giuridico, dopo quello che ne hanno detto gli onorevoli Colombo e Luzzati Ippolito, sarebbe opera vana, e, da parte mia, presuntuosa.

Quindi basterà che io ricordi che tale necessità risponde agli intendimenti di coloro, che promossero la legge del 1886, come risulta dalle relazioni Messedaglia e Minghetti, allo spirito della legge, come si apprende dall'articolo 1°, ed infine ad un formale impegno scritto nell'articolo 8 della legge stessa.

Per le mie Province, poi, la necessità del catasto giuridico è così evidente che non ha bisogno di dimostrazione. Finchè si tratta di Province con catasto a base di mappe, l'accertamento delle proprietà non è difficile; ma nelle Province, che, come le nostre, hanno un catasto descrittivo, la situazione presente è addirittura intollerabile.

Il mio collegio, per esempio, è composto per metà di terre, che non solo non avranno alcun vantaggio dalla catastazione estimativa, ma anzi ne avranno un aggravio. Ebbene, gli stessi proprietari e gli stessi Comuni in quei territori, benchè sappiano che dal punto di vista fiscale avranno uno svantaggio dal nuovo catasto, domandano che ciononostante il

catasto si faccia, sperando di ritrarne almeno il vantaggio del catasto giuridico. Ed io ho qui i voti dei Comuni, che mi pregano d'insistere in questo senso.

Nella nostra regione il catasto dei beni di montagna compiuto nel 1796 non porta nè l'estensione dei fondi, nè l'indicazione di confini; e si riferisce a quei soli beni, che nel 1796 (quando, cioè, furono fatte le denunzie) erano coltivati. Si comprende quindi quale confusione ci sia, quanto sia difficile l'identificazione delle proprietà, e come per noi gli Istituti di credito fondiario non siano di alcun vantaggio, per le infinite giustificazioni, che si richieggono ai proprietari. Quindi il proprietario non trova credito, e non ha mezzo di utilizzare la sua proprietà. È dunque evidente che bisogna una buona volta porre un rimedio a questo stato di cose.

Ritenga il Ministero, ritenga la Camera, che non potrà mai risorgere la nostra agricoltura, se non si ha il catasto a base giuridica. Potremo fare delle leggi pel credito fondiario, potremo fare delle leggi pel credito agrario; ma queste forme di credito, come è avvenuto in passato, o non funzioneranno affatto o non funzioneranno come dovrebbero funzionare.

Potremo dare a questi Istituti quanti privilegi vorremo, ma essi non varranno mai a sollevare l'agricoltura.

Mi rivolgo quindi al ministro, e lo prego vivamente di volere con la sua energia dare una buona volta compimento a quella promessa, che fu fatta fin dal 1886, ed a voler presentare un disegno di legge sul catasto giuridico.

Il mio ideale (e con questa osservazione ho finito) sarebbe un catasto di vera ed assoluta probatorietà, siccome ha detto l'onorevole Luzzati Ippolito; ma per ora mi contento di un primo passo; mi contento, cioè, che il concetto del catasto giuridico venga innestato al concetto della trascrizione, introducendo il principio della trascrizione obbligatoria, non con sanzioni e multe a carico di notai e cancellieri, ma collo stabilire che, anche nei rapporti delle parti, il trasferimento della proprietà non avvenga, se l'atto non è trascritto.

Spero che l'onorevole ministro vorrà arrendersi ai voti delle popolazioni, e vorrà finalmente compiere quest'opera altamente civile, lotando l'Italia di un catasto giuridico, af-

finchè il nostro paese non sia il solo a mancare di indispensabile strumento di sicurezza pei possessi e di prosperità per l'agricoltura. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

**Presidente.** Viene ora l'ordine del giorno degli onorevoli Daneo, Badini e Biscaretti, che è il seguente:

« La Camera, convinta che sia dovere dello Stato il mantenere inviolati i diritti ed i benefici assicurati alle Province che hanno chiesto l'acceleramento della legge 1° marzo 1896 e che sia soltanto opportuno di appor- tare a questa legge le modificazioni convenienti perchè lo scopo ne sia raggiunto con economia maggiore di tempo e spesa, passa con tale intento alla discussione degli articoli. »

L'onorevole Daneo ha facoltà di svolgerlo.

**Daneo Edoardo.** Non farò un discorso. Rinunzierò anzi a svolgere pienamente il mio ordine del giorno dopochè gli onorevoli Papa, Danieli ed altri già dimostrarono quanto avrei voluto dirvi, che cioè con questa legge si vien meno non solo a una promessa, ma ad un dovere e si sostituisce al pagamento integrale di un debito solennemente contratto un pagamento parziale e anche non troppo certo nel tempo e nel modo.

Io ammetto le gravissime difficoltà in cui il Governo si è trovato e la buona volontà e il valore col quale due successivi Ministeri e la Commissione han studiato l'argomento cercando un'equa soluzione: comprendo che oramai la legge è sicura di giungere in porto perchè pochi sperano di ottenerne una migliore, e mi limiterò quindi a dichiarare che il mio ordine del giorno implica una protesta perchè non si sia resa piena giustizia alle Province che, con sacrifici gravissimi credendo alla parola della legge, chiesero l'acceleramento dei lavori catastali, ed una speranza perchè si trovi, mediante opportuni emendamenti, modo di avvicinarsi meglio alla leale esecuzione degli impegni dello Stato verso di loro.

Poichè è inutile discutere se si tratti di un vero obbligo contrattuale o solo di un debito di equità, quando esso nasce da una legge d'ordine generale, quando è certo il dovere nello Stato, è sicuro e cospicuo il corrispettivo anticipato che le Province ne han dato,

e son grandi le speranze che si sono fondate sull'adempimento di quel dovere.

La soluzione proposta dalla Commissione s'ispira certamente al concetto di una transazione, la quale salva fin dove è possibile gl'interessi della finanza dello Stato di fronte a quelli delle Provincie e del contribuente. Ma è dessa tale da garantire le Provincie interessate, invase ormai da un legittimo senso di sfiducia, che non potrà a meno di venir osservata? È dessa tale da esser certi che i vantaggi della transazione equivalgano ancora ai sacrifici sopportati dai contribuenti per ottenere i vantaggi ora diminuiti? Tralasciamo ogni considerazione e raffrontiamo le cifre.

Le nostre Provincie avevano diritto all'aliquota del 7 per cento: voi la portate all'8.80 e così a meglio di un quarto di più.

Vi par poco?

Questa differenza può in talune Provincie distruggere affatto il vantaggio sperato. Voi mi direte: Rinunziatevi e riavrete i vostri danari. Ma e gli interessi di tutte queste somme anticipate, interessi che rappresentano milioni? E le speranze suscitate? E poi, nel giuoco a mosca cieca dei classamenti e delle tariffe di stima, quale Provincia potrebbe in sei mesi prevedere con sicurezza quale sia, di fronte al contingente attuale, la rendita da colpirsi in base al catasto nuovo nell'ambito di una Provincia?

È quindi legittimo il loro timore che l'8.80 non corrisponda affatto ad un beneficio su quanto presentemente si paga.

Ora, così essendo, vedano la Commissione ed il ministro se non sarebbe enorme che queste Provincie, dopo aver sacrificato dei milioni contraendo anche debiti gravissimi, vedessero poi ridotto al nulla il vantaggio dei contribuenti che avevano sperato.

Di fronte ad un tale stato di cose, varie Provincie, e tra queste quella di Torino e l'altra di Verona, ritengono che sarebbe stato più pratico, per quanto molti credano che minore fosse il sollievo che prometteva loro, il secondo disegno Sonnino-Boselli, quello, cioè, che concedeva una riduzione del 15 per cento sulla base del reddito attuale, perchè, per quanto lieve, era questo almeno un vantaggio certo, sentito da tutti i contribuenti, un vantaggio in misura modesta ma tale che tutti quanti avrebbero potuto usufruire di un giusto sgravio.

Mentre ora, quando lo Stato viene meno alle promesse fatte, quando frustra le speranze che aveva fatto concepire, quando di fronte al contribuente figura evidentemente da cattivo pagatore, queste Provincie non possono non avere il dubbio che in un tempo non lontano un altro Ministero, di fronte alle necessità della finanza, possa ritardare di nuovo o con provvedimenti legislativi o soltanto con istruzioni e remore burocratiche, quel beneficio tanto desiderato.

In simile stato, queste Provincie chiedono che sia loro concesso di optare tra l'aliquota dell'8.80 sul reddito accertato dal catasto nuovo, o lo sgravio del 15 per cento sull'imposta attuale.

Ma se anche questo paresse difficile ad accordarsi, non sarebbe almeno opportuno, necessario, che dal Ministero e dalla Commissione si proponesse un articolo che servisse come di garanzia, pel caso in cui al tempo determinato dalle tabelle, il catasto delle singole Provincie non fosse ancora finito?

Io non voglio parlare di mala fede, ma l'interesse è cattivo consigliere anche agli Stati, e mancanza di fondi, deficienza o inerzia di funzionari o altre cause possono bene ancora rimandare di quattro, cinque, dieci anni quel termine dei lavori che dovevano compiersi in sette, che furono per via promessi in dodici, e sono ora previsti nella tabella annessa alla legge, dover durare anche sedici e più anni dal loro inizio. Altra mancanza agli impegni questa, che già essa sola si risolve in danno nuovo e ingiusto per le Provincie interessate.

E se a questo danno si aggiunge anche l'altro della protratta restituzione della somma anticipata, qual'è la condizione in cui si pongono le Provincie che hanno regolato lo ammortamento dei debiti contratti in base alle epoche della restituzione promessa per legge?

Mi par dunque necessaria, di fronte a tali danni gravi, certi e ingiusti, almeno la garanzia che non ne vengano altri maggiori, e accetterei come una garanzia la disposizione per cui quando non sia terminato il lavoro catastale alle epoche ora fissate con tanta larghezza, in allora sia effettuato senz'altro lo sgravio in ragione del 15 o del 20 per cento cosicchè sia questa una specie di penale applicata allo Stato qualora non mantenga que

sto, che in fondo val bene un vero patto contrattuale.

Non pare al ministro che questa penale avrebbe anche il vantaggio, che egli pure deve desiderare, se desidera la leale attuazione della sua legge, di render più difficile che venga dai suoi successori ritardata la esecuzione del catasto?

Io spero che questo sarà in tempo eseguito e bene, e tale da formar la base per l'accertamento giuridico della proprietà. Spero che si troverà modo di accelerare almeno il catasto geometrico e non adesso, ma allora a catasto geometrico almeno finito, discutere se per accelerare la perequazione generale, potrà fino al termine dell'operazione delle stime o anche tralasciando queste, ricorrere alle denunce dei redditi.

Ma di questo rinuncio ora a parlare: ciò che ora preme è che il ministro e la Commissione, che hanno con tanto amore e con tanta competenza studiato l'argomento, vogliono accogliere questo mio concetto modesto di un'opzione o almeno di una garanzia.

Poichè queste Provincie hanno diritto di essere garantite, esse hanno ragione di dubitare delle promesse di questo Stato che si ritira sempre il giorno, in cui deve verso le Provincie e i Comuni adempiere ad un impegno. Lo hanno visto già ritirarsi dinanzi al rimborso solennemente promesso delle spese per il casermaggio della pubblica sicurezza: lo hanno visto ritirarsi di fronte alle spese per gli ammalati e inabili al lavoro: lo hanno visto, insomma, in nome della sua finanza stremata, venir meno sistematicamente a molti impegni verso gli enti locali, quasi che questi non dovessero gravare gli stessi contribuenti per fronteggiare certe spese che non sarebbero di loro competenza. Se il *ius imperii*, che il ministro e il relatore hanno oggi invocato, dovesse aver per conseguenza di dare allo Stato il privilegio che non hanno gli altri debitori di non soddisfare agli obblighi, come vorremo noi inculcare seriamente la moralità al popolo?

Se le masse popolari, che non sanno distinguere tanto pel sottile, vedono che lo Stato modifica da un giorno all'altro le obbligazioni che ha assunto, qual concetto volete che esse si facciano del diritto e del dovere?

Raccomando quindi alla Commissione ed al Ministero di trovare una soluzione che meglio risolva questo doloroso stato di cose,

determinando un'epoca precisa in cui, quando lo Stato non soddisfacesse nemmeno questa volta al suo impegno, ogni Provincia fruisca almeno di uno sgravio immediato sull'imposta attuale che gioverà a tutti quanti i contribuenti.

Non dico di più.

È questione di alta giustizia e il risolvere bene tali questioni è il migliore degli atti politici.

La Camera, io lo spero, saprà compierlo. (*Benissimo! — Approvazioni.*)

**Presidente.** Il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

### Sull'ordine del giorno.

**Presidente.** La Camera ricorda che ieri essa ha deliberato di tener seduta domattina per discutere il disegno di legge: Unificazione dei debiti delle Provincie e dei Comuni della Sicilia e della Sardegna e dei Comuni dell'isola d'Elba.

Proporrei però che prima di ogni altra cosa nella seduta di domattina siano iscritti nell'ordine del giorno i disegni di legge:

Proroga a tutto il 31 dicembre 1898 della facoltà concessa dalla legge 8 luglio 1891, n. 284, circa la destinazione degli uditori alle funzioni di vice pretore;

Proroga dei Regi Decreti 6 novembre 1891, nn. 503, 504, 505 e 507 per modificazioni alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale e sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito.

Propongo poi che nell'ordine del giorno della seduta pomeridiana siano iscritti i seguenti disegni di legge:

Assegno annuo a favore del Principe ereditario.

Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza cavaliere Leopoldo Pasquali, morto in servizio.

Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, firmata a Vienna il 25 giugno 1896, relativa all'assistenza gratuita reciproca dei malati poveri appartenenti all'Impero Austro-Ungarico e alle Provincie Venete e di Mantova.

**Prinetti, ministro dei lavori pubblici.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

**Prinetti, ministro dei lavori pubblici.** Vorrei

pregare la Camera di iscrivere nell'ordine del giorno della seduta di domattina o in principio della seduta pomeridiana, due leggine, che credo non daranno luogo a discussioni, ma che importa siano sollecitamente votate.

Sono le seguenti:

Erogazione della parte disponibile del fondo accordato dalla legge 20 luglio 1890, n. 7018 (serie 3ª), a favore dei danneggiati dalle piene e dalle alluvioni avvenute nel 1896 (n. 359).

Ripartizione in vari esercizi finanziari dei fondi per la sistemazione del Tevere e per la costruzione del palazzo di giustizia in Roma e soppressione dell'ufficio tecnico amministrativo per le opere governative e edilizie in Roma.

Potrebbero essere messe nell'ordine del giorno della tornata di domattina, subito dopo il disegno di legge sull'unificazione dei debiti dei Comuni.

**Presidente.** Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intende approvata la proposta dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, e si intendono pure approvate le proposte da me fatte relativamente all'ordine del giorno della tornata di domattina.

**Sanguinetti.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Sanguinetti.** Pregherei la Camera di consentire che il disegno di legge d'iniziativa parlamentare per « assegno ai veterani non contemplati dalla legge 28 giugno 1891, n. 351 » sia deferito alla Giunta generale del bilancio.

**Presidente.** Se non si fanno opposizioni, anche questa proposta dell'onorevole Sanguinetti si intende approvata.

(È approvata).

### Interrogazioni ed interpellanza.

**Presidente.** Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione e d'interpellanza pervenute alla Presidenza.

**Borgatta, segretario, legge:**

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dell'interno sui provvedimenti adottati o da adottarsi per soccorrere i cittadini di San Fratello colpiti da un grave disastro per il franamento d'una rocca sovrastante a quell'abitato.

« Di Sant'Onofrio. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulla manutenzione delle ferrovie del Mezzogiorno.

« N. Colajanni. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici se abbia fondamento la notizia del minacciato pericolo di perdere il transito dall'Italia della valigia Indiana, e quali provvedimenti intenda di adottare rispetto alla necessità di lavori portuali e ferroviari a Brindisi per scongiurare tale pericolo; ed in ogni caso, pur restando assicurato il passaggio della valigia, quali misure creda di prendere allo scopo di non arrestare il movimento del transito dei passeggeri, attratti a preferire la via di Marsiglia, che da qualche tempo offre quelle agevolazioni, di cui si lamenta la mancanza a Brindisi.

« Di Frasso-Dentice. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura e commercio per conoscere le ragioni, le quali han consigliato il tramutamento ad anno scolastico incominciato del professor Filippo Maria Fanales dalla Scuola d'agricoltura di Caltagirone a quella di Marsala.

« Aprile. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per conoscere se intenda sollecitamente provvedere, a norma della legge 11 luglio 1889, alla costituzione del Consorzio interprovinciale pel ponte presso Montorso, necessario ed urgente; Consorzio chiesto regolarmente dalla provincia di Roma, e pel quale furono dai precedenti ministri dati affidamenti nel Senato e nella Camera.

« Baccelli A. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sul divieto opposto dal questore di Roma all'affissione del manifesto annunziante la pubblicazione del giornale *Avanti!* organo quotidiano del Partito socialista italiano.

« Costa Andrea, Berenini, De Marinis, De Felice-Giuffrida. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze, sull'opportunità di intervenire con la sua autorevole parola presso gli agenti delle tasse, perchè non

continuino a tormentare con esorbitanti accertamenti di reddito per ricchezza mobile i filandieri d'Italia, mentre è notoria la permanenza delle loro disastrose perdite.

« Pavia. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non sia disposto a consentire agli stabilimenti siderurgici la riduzione in frantumi delle lamiere usate, che si impiegano per coperte dei pacchi da laminare; diguisachè, rimanendo conforme alle disposizioni vigenti la grandezza dei singoli pezzi di esse, la loro forma sia consentanea alle necessità della fabbricazione.

« Zainy, Benedini, De Marinis, Napodano, Reale, Fusco A. »

« I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno per sapere se sia vero che le Società socialiste della Liguria sono state sciolte per contravvenzione ai Decreti di scioglimento emanati in virtù delle cessate leggi eccezionali di pubblica sicurezza.

« Berenini, Costa Andrea, De Marinis, De Felice-Giuffrida. »

**Presidente.** Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione.

Quanto alla interpellanza, l'onorevole ministro dell'interno dichiarerà se e quando intenda rispondere.

L'onorevole Rossi Rodolfo ha presentato una proposta di legge che verrà mandata agli Uffici perchè ne ammettino la lettura.

La seduta termina alle ore 19.

#### Ordine del giorno per la tornata di domani.

Seduta antimeridiana.

1. Proroga a tutto il 31 dicembre 1898 della facoltà concessa alla legge 8 luglio 1884, n. 280, circa la destinazione degli uditori alle funzioni di vice pretore. (357)

2. Proroga dei Regi decreti 6 novembre 1894, n. 503, 504, 505 e 507, per modificazioni alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale e sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito. (365)

3. Unificazione dei debiti delle provincie

e dei comuni della Sicilia e della Sardegna e dei comuni dell'Isola d'Elba. (343)

4. Erogazione della parte disponibile del fondo accordato dalla legge 20 luglio 1890, n. 7018, serie 3<sup>a</sup> a favore dei danneggiati dalle piene e dalle alluvioni avvenute nel 1896. (259)

5. Ripartizione in vari esercizi finanziari dei fondi per la sistemazione del Tevere e per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma, e soppressione dell'Ufficio Tecnico-Administrativo per le opere governative edilizie in Roma (341)

Seduta pomeridiana.

1. Interrogazioni.

2. Svolgimento di una proposta di legge dei deputati Calpini e Badini.

#### Discussione dei disegni di legge:

3. Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, firmata a Vienna il 25 giugno 1896, relativa all'assistenza gratuita reciproca dei malati poveri appartenenti all'Impero Austro-Ungarico e alle Provincie Venete e di Mantova. (299)

4. Assegno annuo a favore del Principe Ereditario. (295)

5. Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza cavaliere Leopoldo Pasquali, morto in servizio. (296-296 bis)

6. Seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazione alla legge 1° marzo 1886 per il riordinamento della imposta fondiaria. (166)

#### Discussione dei disegni di legge:

7. Collocamento a disposizione dei prefetti del Regno. (211)

8. Requisizioni militari e somministrazioni dei Comuni alle truppe. (54)

9. Modificazioni alla legge 30 giugno 1889, n. 6168, sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del Regio Esercito. (272) (*Urgenza*) (*Approvato dal Senato*).

10. Autorizzazione di una lotteria a favore delle Opere pie di Torino. (113)

11. Sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (59)

12. Avanzamento nei corpi militari della regia marina. (80)

13. Sull'autonomia delle Università, degli Istituti e delle scuole superiori del Regno. (67) (*Urgenza*).

14. Concessione della vendita del chinino a mezzo delle rivendite dei generi di privata. (172)

15. Riscatto della ferrovia Acqui-Alessandria. (76)

16. Disposizioni contro l'adulterazione e sofisticazione dei vini. (249)

17. Aggregazione del comune di Villatoro alla pretura di Serramanna. (91)

18. Aggregazione del comune di Escalaplano alla pretura di S. Nicolò Gerrei. (241)

19. Facoltà al Governo di aumentare da lire 3000 a lire 4000 il massimo della sovvenzione governativa alle ferrovie concesse all'industria privata. (258)

20. Seguito della discussione sulla proposta di legge:

Disposizione transitoria per l'applicazione dell'articolo 2, n. 5, della legge 24 settembre 1882 circa la iscrizione nelle liste elettorali. (279)

21. Sulle tare doganali. (218)

22. Modificazioni alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette. (286)

23. Provvedimenti a favore degli Istituti di previdenza del personale ferroviario. (220)

24. Modificazioni alla legge sull'ordinamento dell'esercito. Conversione in legge dei Regi Decreti 6 novembre 1894, numeri 505 e 507 per modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito e per gli assegni degli impiegati dell'Amministrazione centrale della guerra che potranno essere collocati in disponibilità. (293) (*Urgenza*).

25. Modificazioni del riparto stabilito da precedenti leggi delle somme autorizzate per opere pubbliche straordinarie. (331)

26. Modificazioni al ruolo organico degli Ufficiali dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e conseguente aumento di lire 60,000

al capitolo n. 62 contro eguale diminuzione sul capitolo n. 60 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1896-97. (329)

27. Autorizzazioni delle maggiori assegnazioni sui capitoli n. 80 e 81 per la complessiva somma di lire 300,000 e di un equivalente diminuzione sul capitolo n. 93 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1896-1897. (330)

28. Provvedimenti per la esecuzione anticipata dei lavori straordinari autorizzati dalla legge 6 agosto 1893, n. 455 e conseguente trasporto di fondi dai residui disponibili su alcuni capitoli ad altri capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1896-97. (332)

29. Autorizzazione di maggiore assegnazione nella somma di lire 60,000 sul capitolo n. 255, e di diminuzione di stanziamenti per una somma equivalente su diversi capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1896-97. (333)

30. Approvazione della spesa straordinaria di lire 327,500 per opere di miglioramento di strade e ponti nazionali, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1897-98. (334)

31. Spese straordinarie da inscrivere nel bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98. (347)

**PROF. AVV. LUIGI RAVANI**

*Direttore dell'ufficio di revisione.*